

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 12 gennaio 2017, n. 4  
**D.Lgs. 152/2006 e smi - art. 29 co.3. (IDVIA 193 - Accertamento delle dichiarazioni inerenti l'ottemperanza delle prescrizioni di cui alla D.D. n. 21/2003 e le modifiche progettuali asserite con nota prot. n. 44902 del 30.12.2013, relative al Piano Insediamenti Produttivi, sito a nord della S.S. 89 nel Comune di Manfredonia (FG)), Adempimenti a carico del Comune di Manfredonia.**

#### IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

**VISTA** la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

**VISTA** la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *"Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali"*.

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*.

**VISTO** il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;

**VISTO** l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*.

**VISTO** l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

**VISTA** il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "MAIA".

**VISTA** la D.G.R. n. 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto *"Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni"*.

**VISTA** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.

**VISTA** la determinazione n. 33 del 24/10/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi, scaduti o in scadenza, sino al 31/01/2017.

#### **VISTI:**

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 *"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"* e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"* e s.m.i.;
- R.R.17 febbraio 2015 n.4 *"Tecnico competente in acustica ambientale" l.r. n. 3/2014."*
- la L.R. Puglia 22 gennaio 1999 n.7 e smi *"Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale"*.
- D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 *"Piano di Tutela delle Acque"*.
- L.R. 19 dicembre 1983 n.24 *"Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia"*.
- R.R. 9 dicembre 2013 n.26 *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)"*.
- R.R. 18 aprile 2012 n.8 *"Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate D. Lgs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)"*.

- R.R. 12 dicembre 2011 n.26 *“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]”*.
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*.
- L.R. 31 dicembre 2009 n. 36 *“Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”* e s.m.i.

#### **VISTI altresì**

- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 21 del 04.02.2003, con cui è stato determinato, per l’attrezzamento dell’area industriale a nord della S.S. n .89, contraddistinta come D3E - ex DI46 e come zona PIP, di esprimere parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e l’esclusione dall’applicazione delle procedure di VIA, con la prescrizione di porre in essere le misure di mitigazione sulle componenti acqua, suolo, atmosfera, vegetazione, fauna, paesaggio, nonché l’azione di controllo e di verifica sui singoli progetti di insediamento industriale, così come riportato negli allegati 1 e 2 della richiamata Determinazione;
- la Determinazione del Dirigente a.i. dell’Ufficio VAS del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 194 del 29/05/2015 con cui è stato determinato di esprimere parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione di Incidenza ambientale, del *“Piano Insediamenti Produttivi in variante al PRG - Autorità procedente Comune di Manfredonia”* con tutte le osservazioni e prescrizioni ivi riportate;
- le conclusioni della D.D. n. 194 del 29/05/2015 sopra richiamata, in cui è rilevato - tra l’altro - che:
  - *“sussistono ad oggi pesanti criticità ambientali derivanti dalla installazione e dall’operatività delle attività presenti nell’area in oggetto a carico delle componenti acqua, suolo, aria, energia, rifiuti;*
  - *tali criticità sarebbero maggiormente aggravate dalla dichiarata mancata o non corretta ottemperanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità alla VIA e di Valutazione d’Incidenza con DD. n. 21/2003 e dalla mancata realizzazione delle infrastrutture/impianti previsti nel progetto valutato ed utili e necessari al contenimento degli impatti imputabili dall’attuazione, come peraltro dichiarato dalla stessa amministrazione procedente nel RA a pag. 186 e ss.;*
  - *d’altronde la realizzazione del depuratore a servizio dell’area PIP, che potrebbe ridurre sensibilmente le criticità a carico delle componenti acqua e suolo, è da ritenersi indifferibile ed urgente e può e deve essere assicurata a prescindere dall’approvazione del Piano in oggetto;*
  - *il Piano consiste sostanzialmente nella riproposizione da parte dell’Amministrazione procedente della precedente pianificazione datata 1999, senza tenere in giusta considerazione le specificità ambientali e paesaggistiche che oggi ancora permangono né l’odierno assetto pianificatorio sovraordinato nonché l’evoluzione dello stato ambientale dell’area intervenuta medio tempore;*
  - *la realizzazione di nuovi lotti, sia artigianali che commerciali, e delle infrastrutture per l’approvvigionamento idrico civile ed industriale, così come proposta, può determinare ulteriori impatti, che vanno ad cumularsi sul contesto così delineato, in termini di consumo di risorse (suolo, acqua) e di energia da fonti non rinnovabili, perdita di biodiversità, frammentazione di habitat, inquinamento acustico ed atmosferico, produzione di reflui civili ed industriali e rifiuti;*
  - *le NTA del Piano non contengono adeguate misure tali da prevenire e contenere detti impatti né tengono conto delle suddette prescrizioni impartite;*
  - *nella documentazione non è stata data evidenza dei criteri utilizzati per la verifica di compatibilità ambientale delle attività industriali/artigianali/commerciali/turistico ricettive realizzati, né sono stati forniti i criteri da impiegare per la valutazione e la localizzazione delle nuove attività insediabili;*
  - *l’analisi delle alternative effettuata non ha tenuto conto di ulteriori ipotesi di pianificazione alla luce delle considerazioni prima evidenziate”*.

**VISTE:**

- la nota prot. del Servizio Ecologia n. AOO\_089/7623 del 29/05/2015, con cui è stato avviato il procedimento *“Accertamento delle dichiarazioni inerenti l’ottemperanza delle prescrizioni di cui alla D.D. n. 21/2003 e le modifiche progettuali asserite con nota prot. n. 44902 del 30.12.2013, relative al Piano Insediamenti Produttivi, sito a nord della S.S. 89 nel Comune di Manfredonia (FG)”*;
- la nota prot. n. AOO\_089/763 del 22.01.2016, avente ad oggetto *“IDVIA\_193 - Manfredonia (FG). Zona PIP sita a nord della S.S. 89. Controlli di cui all’art.29 co.2 del D.Lgs.152/2006”*, con cui la Sezione Ecologia - per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, richiamate le disposizioni di cui ai co.2 e 4 dell’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 nonché delle norme che disciplinano la Valutazione di Incidenza - *“ha invitato le competenti autorità in materia di vigilanza e controllo a porre in essere ogni necessaria azione volta a verificare l’ottemperanza alle prescrizioni di cui alla D.D. 21/2003 e, ove fosse rilevato pregiudizio ambientale arrecato dalla mancata o parziale ottemperanza alle prescrizioni di cui alla D.D.21/2003 nonché dalle modifiche progettuali sopra richiamate, di fornirne evidenza allo Scrivente Servizio attraverso una descrizione puntuale ed esaustiva dello stesso”*;
- la nota della Città di Manfredonia - Settimo Settore - Urbanistica ed Edilizia Privata prot. n. 36676 del 03.10.2016 e la documentazione trasmessa a mezzo pec il 21.10.2016;
- la nota del Dipartimento Provinciale di Foggia di ARPA PUGLIA prot.58623 del 05.10.2016, con cui è stata trasmessa la relazione predisposta in seguito al sopralluogo effettuato presso la zona industriale in data 03.10.2016, corredata da report fotografico, nelle cui conclusioni è riportato quanto segue *“L’attività svolta rappresenta una prima ricognizione atta a dare un quadro generale della situazione di fatto relativa all’area PIP sia a nord della SS 89. Tuttavia, come sopra esposto, sono state riscontrate delle criticità che sostanziano inottemperanza ad alcune prescrizioni di cui alla D.D. n. 21 del 04.02.2003 del Settore Ecologia della Regione Puglia (Assenza di impianti per trattamento acque, assenza di mitigazione degli impatti sulla componente paesaggio e sulle condizioni visuali e percettive). Per una disamina più approfondita riguardo la situazione ambientale ed autorizzativa dei singoli insediamenti industriali si rinvia a quanto di competenza dell’Amministrazione Comunale”*.

**PRESO ATTO** di quanto dichiarato dalla Città di Manfredonia con nota prot. n. 36676 del 03.10.2016, con particolare riferimento a quanto di seguito riportato:

- *“è da evidenziare che nel provvedimento D.D. 21/2003 è specificato che «resta fermo l’eventuale assoggettamento alla procedura regionale di valutazione di impatto ambientale per gli insediamenti industriali di cui tipologia progettuale è ricompresa negli allegati A e B della L.R. 11/ 2001 ovvero alla corrispondente procedura nazionale, ove prescritta», mentre nulla si dice in riferimento alla necessità di sottoporre gli interventi singoli a procedura di VINCA”*
- *“... (omissis) ... In tale documento il Comune si impegna a definire un percorso per dare piena attuazione alle prescrizioni suddette attese, peraltro, che la determina regionale non fissava un termine entro cui provvedere alla totalità degli adempimenti”*
- *“... (omissis) ...si ritiene l’attrezzamento dell’intera area industriale a nord della S.S.89 (D3E - ex DI/46 e zone PIP) sia stata oggetto di valutazione di incidenza ex DPR 357/97, conclusasi con esito favorevole (cfr. D.D. n.21/03 della Regione Puglia). Conseguentemente gli impatti sull’habitat connessi alla sottrazione di suolo o alla protezione delle specie faunistiche dovuti alla realizzazione dei singoli stabilimenti sono stati già oggetto di valutazione nell’ambito della suddetta procedura. In tal senso i titoli edilizi connessi sono privi di un esplicito riferimento alla VINCA, avendo ritenuto assolto, per quanto detto sopra,tale adempimento.*
- *“... (omissis) ...il Comune di Manfredonia ha autorizzato l’Azienda “SOMACIS S.p.A.”, ubicata nel Comparto industriale n.9 dell’Insula DI/46, ubicata a monte del PIP, ad eseguire opere di allaccio alla rete idrica industriale del P.I.P. e della DI/46e di quelle necessarie per realizzare uno stacco sulla dorsale di alimentazione della rete DN 800 della SYNDIAL (proprietaria della rete) che attraversa il P.I.P. A seguito dell’ottenimento di tale autorizzazione, in data 4 settembre 2014, è stata rilasciatoa a favore di SOMACIS il Permesso di Costruire*

*per realizzare dette opere. Allo stato i lavori risultano ultimati e sono in essere i provvedimenti per la presa in consegna da parte del Comune di dette opere in modo da consentire agli altri operatori di potersi allacciare alla rete in modo da dismettere i pozzi. Si ritiene di poter replicare tale positiva esperienza riducendo e/o eliminando completamente il prelievo da pozzi di emungimento”;*

- *“... (omissis) ...con provvedimento n.2486 del 03.11.15 la Provincia di Foggia ha autorizzato, ai sensi dell’art.124 del D.lgs.152/ 06, la ditta ASE allo scarico sui suolo delle acque reflue rivenienti dall’impianto depurativo a servizio degli opifici ubicati all’interno dell’agglomerato industriale del Comune di Manfredonia - Area PIP e D3E. Sulla scorta di tale provvedimento, ASE sta provvedendo alla definizione dei necessari interventi di manutenzione e potenziamento del depuratore. Il provvedimento sopra citato viene allegato alla presente nota per farne parte integrante e sostanziale”.*

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta in considerazione delle scansioni procedurali in atti, riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO** che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo *de quo* è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Sezione Ecologia);

**CONSIDERATO CHE**, attese le scansioni procedurali acquisite per il procedimento, valutati gli atti e la documentazione in atti, alla luce dei contributi prodotti dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento, sono state individuate le seguenti principali criticità:

- Mancata ottemperanza delle prescrizioni di cui all’allegato 2 della D.D. 21/2003, come puntualmente riportato nella relazione istruttoria allegata. Quasi tutte le prescrizioni finalizzate *“a far convivere la zona industriale con la restante area SIC/ZPS”* risultano inottemperate.
- Mancata realizzazione delle previste ed indispensabili infrastrutture e necessari servizi atti a garantire la salvaguardia delle matrici ambientali, che costituisce - di fatto - una sostanziale modifica al progetto oggetto della D.D. 21/2003, tale da incidere sugli esiti della valutazione ambientale:
  - non è stato realizzato il depuratore;
  - non è stato realizzato l’impianto di trattamento delle acque meteoriche prima dello scarico;
  - non è stata realizzata la rete per l’approvvigionamento idrico;
  - non è stata realizzata una sede per lo stoccaggio, la selezione e la gestione finale dei rifiuti prodotti.
- i singoli interventi/progetti risultano essere stati realizzati senza la preventiva Valutazione di Incidenza Ambientale.
- L’area è caratterizzata da uno stato di abbandono e degrado diffuso, aggravato dall’abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti.

**RICHIAMATI:**

- l’art. 5 co.1 della L.R. 11/2001: *“Le procedure di V.I.A. hanno lo scopo di prevedere e stimare l’impatto ambientale dell’opera o intervento, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione dell’opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi”.*
- l’art. 29 del D.Lgs. 152/2006:
  - 1....(omissis)...
  - 2. *Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l’autorità competente esercita il controllo sull’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonché sull’osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l’effettuazione dei controlli l’autorità competente può avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale.*
  - 3. *Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli*

*esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.*

- *4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.*
- *5. ... (omissis)...*
- *6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti."*

- *L'art.6 della Direttiva 92/43/CEE:*

- *"1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.*
- *2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.*
- *3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.*
- *4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."*

- *l'art.5 co. 3 del D.P.R. n. 357/1997 come modificato dal D.P.R. n. 120 del 02 marzo 2003 (G.U. n. 124 del 30.05.2003): "I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della va-*

lutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”.

- art. 164. co.1 del D.Lgs. 152/2006 Disciplina delle acque nelle aree protette. “1. Nell’ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l’ente gestore dell’area protetta, sentita l’Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate”.
- all’art. 192 del D.Lgs. 152/2006:”1. L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”
- art. 242 co. 2 del D.Lgs. 152/2006. “Il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L’autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell’autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l’inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.”
- art.300 del D.Lgs. 152/2006. Danno ambientale.
  - “1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima.
  - 2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
    - alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;
    - b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva;
    - c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;
    - d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche

*indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.*

- 301. Attuazione del principio di precauzione.
- art.304 del D.Lgs. 152/2006. Azione di prevenzione. *“1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. 2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare irroga una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro né superiore a 3.000 euro per ogni giorno di ritardo.”*
- l'art. 2 della L.241/1990 *“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.”*

**RITENUTO che, sulla base di tutto quanto esposto in narrativa e sulla scorta degli atti del procedimento,** sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell'art.29 co.3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 2 della L.241/1990 e smi alla conclusione del procedimento ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006.

#### **Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

#### **Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Tutto ciò premesso, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e smi, sulla scorta dell'istruttoria tecnica ed amministrativo - istituzionale resa dal Servizio VIA e VInCA, del contributo di ARPA nota prot. n. 58623 del 05.10.2016 e delle informazioni e dichiarazioni rese con nota prot. n. 36676 del 03.10.2016 dalla Città di Manfredonia - Settimo Settore - Urbanistica ed Edilizia Privata e precedente pec del 21.10.2016.**

#### **DETERMINA**

- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa e nell'allegata relazione istruttoria, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;

- di **imporre** alla città di Manfredonia, ai sensi dell'art.29 co. 3 del D.Lgs. 152/2006, di ottemperare alle prescrizioni di cui alla D.D. 21/2003, con le modalità e tempistiche di seguito indicate:
- redigere e depositare, al fine della relativa condivisione ed approvazione, presso Autorità di Bacino Puglia ed il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia, entro 6 mesi dalla notifica della presente, il bilancio idrico/idrologico prescritto dal p.to 7.1 lett. a) dell'Allegato 2 alla D.D. 21/2003;
  - attivarsi immediatamente al fine di impedire, sin da subito e comunque non oltre 3 mesi dalla notifica della presente, dandone evidenza al Servizio VIA/VInCA ed alla Provincia di Foggia, ogni ulteriore emungimento di acque dal sottosuolo e la realizzazione/autorizzazione di nuovi pozzi;
  - di realizzare/attivare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 12 mesi dalla notifica della presente, l'impianto di depurazione di cui alla nota prot. n. 36676 del 03.10.2016, che dovrà accogliere senza soluzione di continuità i reflui industriali e civili prodotti da ciascuna unità presente nell'area DI/46 e PIP. Entro e non oltre 3 mesi dovrà essere trasmesso un cronoprogramma di messa in opera e le specifiche del depuratore alla Provincia di Foggia ed alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia per la relativa valutazione tecnica.
  - realizzare, o ove esistente rifunionalizzare, una rete da dedicarsi al reimpiego delle acque depurate dal depuratore di cui sopra, al fine dell'approvvigionamento idrico non potabile delle unità industriali ed artigianali presenti, nel rispetto delle normative nazionali e regionale di settore. La stessa dovrà entrare in funzione entro 1 mese dall'attivazione del depuratore ed i relativi piani di riuso dovranno essere trasmessi a Provincia e Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, ai sensi della normativa vigente.
  - ove non si riuscisse a garantire il totale riutilizzo delle acque depurate, lo scarico del depuratore al suolo dovrà essere effettuato rispettando i limiti di cui al DM 183/2003 e dovrà essere garantita una caratterizzazione/monitoraggio in continuo con controllo assiduo dei parametri da parte di ARPA, nonché - con frequenza bimestrale - una verifica/caratterizzazione dei suoli interessati dallo scarico, con riprese fotografiche e relazioni redatte a firme di tecnico abilitato in contraddittorio con ARPA e Sezione Vigilanza Ambientale.
  - in considerazione delle dichiarazioni di cui alla nota della città di Manfredonia n. 36676 del 03.10.2016, redigere un progetto di mascheramento del depuratore da presentarsi per la relativa approvazione alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio entro 3 mesi dalla notifica della presente. Il progetto dovrà essere realizzata entro 5 mesi dalla relativa approvazione.
  - redigere e depositare presso la Provincia di Foggia e la Sezione Risorse Idriche della regione Puglia, entro 3 mesi dalla notifica della presente, al fine della relativa approvazione, un progetto per la realizzazione del sistema di trattamento delle acque meteoriche al fine di garantirne lo scarico nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle norme di settore. Il progetto dovrà essere realizzato ed entrare in funzione entro e non oltre 6 mesi dalla sua approvazione.
  - realizzare un programma di controllo e prevedere un piano d'intervento, da trasmettere entro 3 mesi alla Sezione Risorse Idriche per la relativa condivisione, per l'adeguamento della realtà industriali esistenti alle previsioni di cui alle norme regionali L.R. n. 13 del 10.06.2008, R.R. n. 8 del 18.04.2012, R.R. n. 26 del 09.12.2013. Il piano, a valle della relativa condivisione dovrà trovare piena attuazione nel termine di 1 anno dandone evidenza alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, alla Provincia, ad ARPA ed ASL.

- rifunzionalizzare, entro il termine di 2 mesi dall'avvio del depuratore, la rete per la raccolta delle acque meteoriche di seconda pioggia e loro convogliamento a valle del depuratore, in modo che possano andare a miscelarsi con le acque depurate favorendone una migliore accettabilità;
  - realizzare un piano di ripristino della situazione della Valle di Mezzanotte, eliminando e mitigando gli interventi antropici messi in atto in destra idraulica della Lama, che includa anche la delocalizzazione del frantoio di inerti e dell'impianto biogas, al fine di garantire una fascia di rispetto dal Vallone congrua con le finalità di tutela dello stesso, da definirsi in accordo con la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Il piano dovrà essere trasmesso entro 3 mesi dalla notifica della presente alla Sezione Regionale richiamata. Il piano condiviso dovrà trovare pieno compimento nel termine massimo di 1 anno dalla sua approvazione.
  - Caratterizzare, nei tempi tecnici minimi consentiti, i deflussi idrici del vallone, anche in considerazione degli scarichi ivi realizzati, in contraddittorio con Autorità di Bacino.
  - Redigere e trasmettere per la relativa condivisione ed approvazione, entro 3 mesi dalla notifica della presente, ad Autorità di Bacino e Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia un progetto di sistemazione idraulica a protezione della depressione morfologica trasversale individuata e descritta per l'arca DI/46, operando con sistemazione a verde dei versanti e posa in opera di uno strato drenante di fondo, in corrispondenza dei ritombamenti o dei riporti realizzati. Il progetto come condiviso ed approvato dovrà essere compiutamente realizzato entro e non oltre 6 mesi dall'approvazione dello stesso, dandone evidenza all'Autorità di Bacino ed alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.
  - Redigere e trasmettere per la relativa condivisione ed approvazione, entro e non oltre 6 mesi dalla notifica della presente, un piano di ripristino geomorfologico e vegetazionale di tutte le aree deturpate con eliminazione dei terreni di riporto. In corrispondenza delle scarpate dei rilevati di terrazzamento, dovrà essere privilegiato l'utilizzo della pietra a vista inframmezzata da piante erbacee/arbustive del luogo. Il progetto come condiviso ed approvato dovrà essere compiutamente realizzato entro e non oltre 18 mesi dall'approvazione dello stesso.
  - Redigere e trasmettere per la relativa condivisione ed approvazione, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, un progetto di impianto di specie autoctone scelte fra quelle indicate nella D.D.21/2003, al fine di definire una fascia di rispetto lungo il versante del Vallone. Il progetto dovrà essere presentato entro e non oltre 6 mesi dalla notifica della presente e dovrà essere compiutamente realizzato entro e non oltre 1 anno dalla relativa approvazione.
  - redigere ed attuare il prima possibile e comunque non oltre il termine di 6 mesi un piano di gestione del ciclo dei rifiuti solidi, evitando la dispersione degli stessi sul territorio, sia interno che esterno alle aree destinate insediamenti industriali, centralizzando in un'unica sede lo stoccaggio, la selezione e la gestione finale dei rifiuti prodotti.
  - attuare sin da subito quanto previsto dai p.ti 7.5 e 7.7 dell'allegato 2 alla d.d. 21/2003.
  - dovrà essere realizzata, entro e non oltre 6 mesi dalla notifica della presente, la piantumazione di tutti i viali con le specie indicate nella D.D. 23/2001.
- di **stabilire** che la Città di Manfredonia ottemperi a quanto sopra garantendo la coerenza con il Piano di Gestione delle aree protette in cui l'area risulta ricompresa.

- di **stabilire** che la Città di Manfredonia dia evidenza dell'ottemperanza mediante report fotografico che attesti tempi e modalità di attuazione, da trasmettersi alla Sezione Vigilanza Ambientale per le relative verifiche.
- di **ritenere** non condivise le dichiarazioni del comune di Manfredonia in merito al non dovuto, poiché già assolto, espletamento delle procedure di VIInCA per i singoli interventi realizzati. Infatti, sebbene la compensazione effettuata con il destino di 500 ha di terreno a rinaturalizzazione abbia consentito l'archiviazione della procedura di infrazione 2001/4156, l'intera area è rimasta interamente compresa all'interno delle perimetrazioni oggetto di tutela ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Pertanto, benché la obliterazione dei suoli attuata sino ad oggi con l'edificazione dei lotti dei comparti industriali ed artigianale potrebbe, in termini di mera superficie, considerarsi compensata, la normativa in materia VIInCA avrebbe dovuto/deve/dovrà trovare piena applicazione al fine di valutare *preliminarmente* impatti ed interferenze che i singoli interventi, per loro peculiarità e specificità tecnologiche, costruttive e di funzionamento, avrebbero potuto indurre/inducono/indurranno sulla fauna ed avifauna oggetto di tutela. Pertanto tutti gli interventi realizzati a valle dell'entrata in vigore del DPR 120/2003, per le disposizioni ivi contenute, anche in considerazione delle prescrizioni di cui alla D.D. 21/2003, avrebbero dovuto/devono/dovranno espletare preliminarmente alla realizzazione la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, come disciplinata dal medesimo D.P.R..
- di **disporre** che la Città di Manfredonia
  - provveda immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla notifica della presente, alla rimozione dei rifiuti abbandonati, ai sensi del Regio Decreto n. 1265 del 27.07.1934, assolvendo a tutti gli atti dovuti ex lege;
  - intervenga immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla notifica della presente, per la rimozione del deposito incontrollato dei rifiuti all'interno delle perimetrazioni industriali, ai sensi del Regio Decreto n. 1265 del 27.07.1934, assolvendo a tutti gli atti dovuti ex lege.
  - provveda, al fine di verificare lo stato delle matrici ambientali e valutarne l'eventuale pregiudizio, immediatamente e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della presente, in presenza ed in contraddittorio con ARPA, a:
    - prelevare dei campioni di suolo al fine della relativa caratterizzazione (CSC) nei siti oggetto di abbandono incontrollato e deposito incontrollato di rifiuti nonché nelle zone interessate dagli scarichi.
    - trasmettere una relazione in cui sia data evidenza dei punti di prelievo, con testimonianza fotografica delle operazioni condotte e dei risultati delle analisi effettuate. Tale relazione dovrà essere trasmessa ad ARPA, ASL, Servizio VIA/VIInCA e Servizio Bonifiche della Regione Puglia ed Autorità Competenti.
    - predisporre un piano di monitoraggio ed installare centraline per il controllo e osservazione costante della qualità dell'aria, la cui ubicazione dovrà essere condivisa ed approvata da ARPA. I risultati dei monitoraggi dovranno essere trasmessi ad ARPA con frequenza dalla stessa determinata.
- **che costituiscono parte integrante del presente provvedimento** i seguenti allegati:
  - Allegato 1: "*Relazione istruttoria*";
  - Allegato 2: "*Verbale di sopralluogo ARPA*" - prot. n. 58623 del 05.10.2016;
  - Allegato 3: "*Relazione conclusiva*" - prot. Città di Manfredonia n.36676 del 03.10.2016.
- di **stabilire** che dovrà essere assicurato il pieno rispetto di tutte le prescrizioni/condizioni/raccomandazioni formulate, la cui ottemperanza dovrà essere garantita dagli Enti ciascuno per quanto di propria competenza, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa.
- di **precisare** che il presente provvedimento:
  - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
- fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di realizzazione ed esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi/ nulla osta, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale;
- fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
- fa salve le autorizzazione/nulla osta/pareri obbligatoti/valutazioni previsti dalle norme in materia di paesaggio e ambientale.

- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:  
Città di Manfredonia, 71043 - Piazza del popolo, 8

- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:

- Provincia di Foggia;
- Asl FG;
- ARPA Puglia - DAP FG;
- AdB;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Segretariato regionale del MIBACT per la Puglia;
- Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- Sezioni/Servizi Regionali:
  - Sezione Vigilanza Ambientale;
  - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
  - Sezione Risorse Idriche

- **di trasmettere copia** conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..

Il presente provvedimento:

- a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- b) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Dott.ssa Antonietta Riccio



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

ALL. 1

**ID VIA 193 - Manfredonia DI/49 e PIP - art.29 del D.Lgs. 152/2006**  
*Area industriale DI46 e zona PIP.*

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**Procedimento:** ID VIA 193: Controlli e Sanzioni - D.Lgs. 152/2006 art.29

**Oggetto:** Area industriale a nord della S.S. N. 89 (contraddistinta come D3E ex DI46 e come zone PIP) - Determinazione del Dirigente Settore Ecologia 04 febbraio 2003 n.21

**Autorità Comp.:** Regione Puglia.

La presente viene redatta sulla base delle scansioni in atti per il procedimento in epigrafe, in conformità alla documentazione istruttoria.

**PREMESSA**

Il primo Piano Insediamenti Produttivi del comune di Manfredonia (per una estensione di 60 ettari) veniva approvato nel 1984, epoca nella quale era vigente il vecchio Programma di Fabbricazione.

Con atto di C.C. n.74 del 16.07.1998 il Comune di Manfredonia ha adottato la variante al PRG, approvata in via definitiva con delibera di GR n.69 del 07.07.1999 per l'ampliamento della zona P.I.P. al fine di consentire la realizzazione degli interventi di industrializzazione rientranti nei benefici del "Contratto d'area di Manfredonia". Gli insediamenti produttivi previsti e finanziati con il Contratto d'area nel territorio del comune di Manfredonia erano orientati al prioritario superamento di una rilevante crisi socioeconomica occupazionale dell'area di Manfredonia, generata a seguito della chiusura del polo chimico dell'Enichem.

Il 28 dicembre 1998 è stata designata la ZPS «Valloni e steppe pedegarganiche».

Nel 2001 la Commissione Europea avviava nei confronti della Repubblica Italiana la procedura di Infrazione Comunitaria n. 2001/4156, avente ad oggetto "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche – FOGGIA".

A seguito della richiesta di informazioni avanzata dalla Commissione Europea con nota del 22.08.2001 in merito al progetto di sviluppo dell'area industriale di Manfredonia, il Comune di Manfredonia ha presentato uno studio ambientale a supporto della valutazione di incidenza ambientale nonché della verifica di assoggettabilità a VIA regionale. Con D.D. n. 21 del 04.02.2003, il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia ha determinato, per l'attrezzamento dell'area industriale a nord della S.S. n. 89, contraddistinta come D3E - ex DI46 e come zona PIP, di esprimere parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e l'esclusione dall'applicazione delle procedure di VIA, con la prescrizione di porre in essere le misure di mitigazione sulle componenti acqua, suolo, atmosfera, vegetazione, fauna, paesaggio, nonché l'azione di controllo e di verifica sui singoli progetti di insediamento industriale, così come riportato negli allegati 1 e 2 della richiamata Determinazione.

La Commissione Europea, nell'ambito della procedura 2001/4156, ha ritenuto che "le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE siano state applicate in modo non corretto" ed ha espresso il seguente Parere motivato: "Il "patto d'area" può essere considerato come un piano (...) sia il piano che il progetto sono stati approvati senza alcuna valutazione di incidenza. Solo in seguito alla indagine aperta dalla Commissione le autorità competenti hanno effettuato una valutazione di incidenza "ex post". La valutazione prospetta alcune "misure di mitigazione"; non v'è traccia di "misure di compensazione" inoltre l'impatto diretto sul sito è stato riconosciuto nella stessa valutazione. L'area distrutta è piccola relativamente alla estensione del sito ma in buono stato di conservazione. Alcuni progetti sono stati realizzati causando un notevole degrado degli habitat e una forte perturbazione delle specie presenti all'interno del sito.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

*Pertanto la Repubblica italiana ha violato le Direttive 79/409 e 92/43 e in particolare è venuta meno agli obblighi di cui all'art. 6 commi 2, 3, 4 della Direttiva 92/43/CEE".*

Con D.G.R. 26 giugno 2006, n. 917 "Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE – ZPS e pSIC IT9110008 "Valloni e steppe Pedegarganiche" – Procedura d'infrazione 2001/4156 – Convenzione tra la Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia" è stata definita l'iniziativa condivisa tra Regione e Comune per corrispondere alle censure mosse dalla Commissione Europea, assicurando ogni utile misura di compensazione alla riduzione dell'habitat naturale prodotto a seguito dello sviluppo del Contratto d'area di Manfredonia, tra cui l'individuazione "di un'area a sud del Lago Salso, costituita da circa 500 ha, di proprietà comunale, da destinare alla rinaturalizzazione ed a forme di conduzione dei fondi coerenti con le finalità della direttiva habitat." [art.4 della convenzione]. Nella medesima deliberazione è stata prevista una spesa complessiva di circa € 500.000,00 a carico del bilancio regionale, nell'ambito del Programma regionale per la tutela dell'ambiente, così come ridefinito ed approvato con DGR n. 801 del 06.06.2006.

Con Deliberazione del Comune di Manfredonia n.55 del 31.01.2007, esecuzione della convenzione di cui al p.to precedente, è stata individuata la zona vincolata come misura di compensazione a sud del Lago Salso, costituita da circa 500 ha di proprietà comunale, da destinare alla rinaturalizzazione e a forme di conduzione dei fondi coerenti con le finalità della Direttiva Habitat.

Con D.D. del Servizio Ecologia n. 169 del 02.04.2007 è stato assunto l'impegno di spesa di € 500.000,00 in favore del Comune di Manfredonia, in qualità di Ente attuatore della convenzione stipulata di cui alla D.G.R. 26 giugno 2006.

Con Sentenza della Corte del 20.09.2007 nella causa C-388/08, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE proposto il 24.10.2005, è stato dichiarato e statuito che "La Repubblica italiana, non avendo adottato i provvedimenti adeguati per evitare, nella zona di protezione speciale <<Valloni e steppe pedegarganiche>>, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui tale zona è stata creata, è venuta meno, nel periodo precedente al 28 dicembre 1998, agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 4 n.4 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, nel periodo successivo a tale data, agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 6 n.2 della direttiva del consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche".

Come desunto dalla D.G.C. n. 187 del 08.04.2009 "Deliberazione di G.C. n.45 del 04.02.2009 - Modifica", dei 500 ha previsti per l'attuazione delle misure di compensazione 300h, identificati al Fg.53 p.II.21, Fg.56 p.IIe 26 e 4, Fg. 57 p.IIa 4, Fg. 58 p.IIa 8, Fg. 69 p.IIa 14, erano destinati a pascolo attraverso la messa a riposo e specifiche azioni di rinaturalizzazione.

Il collegio dei commissari europei nella riunione del 21 giugno 2012 ha archiviato la procedura d'infrazione 2001/4156.

#### **MOTIVAZIONI art.29 D.Lgs. 152/2006**

Con nota prot. n. 44092 del 30/12/2013, acquisita al prot. n. AOO\_089/786 del 22/1/2014, il Comune di Manfredonia presentava istanza di Valutazione Ambientale Strategica del "Piano Insediamenti Produttivi in variante al PRG", corredata della relativa documentazione.

La relativa documentazione allegata riportava dichiarazioni in merito alla mancata, parziale o non corretta ottemperanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità alla VIA e di Valutazione d'Incidenza di cui alla D.D. n. 21/2003, nonché la mancata realizzazione delle infrastrutture/impianti previsti nel progetto allora valutato ed oggetto della richiamata determinazione.

Pertanto, richiamate le disposizioni di cui all'art. 29 del d.Lgs. 152/2006, il servizio Ecologia ha avviato il procedimento volto all'accertamento delle dichiarazioni di cui sopra.

Con D.D. dell'Ufficio VAS n. 194 del 29.05.2015 è stata emesso il parere motivato di VAS per il "Piano Insediamenti Produttivi in variante al PRG", nelle cui conclusioni è riportato quanto segue:



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

- "sussistono ad oggi pesanti criticità ambientali derivanti dalla installazione e dall'operatività delle attività presenti nell'area in oggetto a carico delle componenti acqua, suolo, aria, energia, rifiuti;
- tali criticità sarebbero maggiormente aggravate dalla dichiarata mancata o non corretta ottemperanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità alla VIA e di Valutazione d'Incidenza con DD. n. 21/2003 e dalla mancata realizzazione delle infrastrutture/impianti previsti nel progetto valutato ed utili e necessari al contenimento degli impatti imputabili dall'attuazione, come peraltro dichiarato dalla stessa amministrazione precedente nel RA a pag. 186 e ss.;
- ... (omissis)..."

#### **ATTI DEL PROCEDIMENTO**

1. Con nota prot. n. AOO\_089/7623 del 29.05.2015, il Servizio Ecologia della Regione Puglia, richiamati i contenuti dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006, ha comunicato al Comune di Manfredonia l'avvio del procedimento volto all'accertamento delle dichiarazioni inerenti all'ottemperanza delle prescrizioni di cui alla D.D. n. 21/2003 e le modifiche progettuali asserite nella documentazione "Rapporto Ambientale - Piano Insediamenti Produttivi - Valutazione Ambientale strategica - Giugno 2014", acquisita in atti del procedimento di VAS di cui alla n. prot. n. 44092 del 30/12/2013. Con la medesima nota è stato richiesto che l'Amministrazione Comunale fornisca, entro il termine di 60 giorni:

- una dettagliata relazione utile a rappresentare in maniera esaustiva la compatibilità dei titoli abilitativi/autorizzativi emessi per la realizzazione degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali, turistici presenti nell'area PIP con:
  - o le prescrizioni impartite dal Servizio Ecologia con D.D. 21/2003 ed in particolare nell'all.2 p.ti 7,1 - 7,2 - 7,3 - 7,4 - 7,5 - 7,6 - 7,7 e relativo obbligo di ottemperanza;
  - o le misure di tutela e salvaguarda delle matrici ambientali e degli habitat caratterizzanti l'area;
- una dettagliata relazione in merito:
  - o alle valutazioni ambientali condotte ex ante, ai sensi del p.to 7.7) lett. A dell'all.2 della D.D. 21/2003, per l'emissione dei titoli abilitativi/autorizzativi degli insediamenti presenti nell'area PIP,
  - o all'attuazione delle prescrizioni di cui alla D.D. 21/2003 e mantenimento in essere delle stesse.

2. Con nota prot. n. AOO\_089/11951 del 07.09.2015, avente ad oggetto "ID VIA: 193 - Accertamento delle dichiarazioni inerenti l'ottemperanza delle prescrizioni di cui alla D.D. n. 21/2003 e le modifiche progettuali asserite con nota prot. n. 44902 del 30.12.2013, relative al Piano Insediamenti Produttivi, sito a nord della S.S. 89 nel Comune di Manfredonia (FG)", il Servizio Ecologia della Regione Puglia, richiamata la precedente nota prot. n. AOO\_089/7623 del 29.05.2015, ha rappresentato all'amministrazione Comunale di Manfredonia che qualora non avesse fornito opportuno riscontro alla stessa entro il termine perentorio di 30 giorni, avrebbe provveduto d'Ufficio ad avviare e attivare ogni utile azione finalizzata ad accertare i fatti e le modificazioni apportate allo stato dei luoghi.

3. Con nota prot. n. 0033499 del 25.09.2015, il Settimo Settore - Urbanistica ed Edilizia della Città di Manfredonia, ha comunicato/rappresentato "la difficoltà di fornire le notizie richieste in quanto la verifica di compatibilità dei titoli edilizi rilasciati (Concessioni Edilizi, Permessi di costruire, Autorizzazioni, ecc...) alle prescrizioni contenute nella D.D. 21/2003 risulta laboriosa tenuto conto del periodo in cui sono stati rilasciati (circa quindici anni fa) ed inoltre l'archivio dove sono collocati i detti atti è stato spostato in altra sede, oltre al fatto che il personale responsabile assegnato a tale servizio è stato da tempo collocato in congedo." Con la stessa nota informava che sarebbe stata cura del Settore Urbanistica ed Edilizia della Città di Manfredonia trasmettere la documentazione richiesta "non appena disponibile".

4. Con nota prot. n. AOO\_089/16373 del 02.12.2015, la Sezione Ecologia (già Servizio Ecologia), preso atto dei contenuti della nota del Settimo Settore - Urbanistica ed Edilizia della Città di Manfredonia prot. n. 33499 del



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

25/09/2015, richiamate le precedenti note prot. n. AOO\_089\_7623 del 29.05.2015 e AOO\_089\_11951 del 07.09.2015, ha informato la Amministrazione Comunale che, qualora non avesse provveduto ad ottemperare alle richieste ivi contenute entro il termine perentorio di 30 giorni, avrebbe provveduto d'Ufficio ad attivare ogni utile azione volta all'applicazione dei disposti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/2006.

5. Con nota sottoscritta dal Dirigente del Settimo Settore - Urbanistica ed Edilizia della Città di Manfredonia, priva di protocollo, trasmessa a mezzo pec del 21.01.2016, acquisita al prot. della Sezione Ecologia n. AOO\_089/1023 del 28.01.2016 sono state trasmesse le schede riepilogative inerenti sette Ditte, ricadenti nei Comparti I1 e I10 del Piano Insediamenti Produttivi, ed un aggiornamento della tabella contenuta nel Rapporto Ambientale Cap.9, depositato ai fini dell'espletamento della procedura di VAS in premessa. Con la medesima nota venivano, inoltre, espresse, con riferimento agli insediamenti artigianali ed industriali realizzati nell'area produttiva, considerazioni relative alla non sussistenza dell'obbligo di effettuare la Valutazione di Incidenza ex lege.

6. Con nota prot. n. AOO\_089/763 del 22.01.2016, avente ad oggetto "*IDVIA\_193 - Manfredonia (FG). Zona PIP sita a nord della S.S. 89. Controlli di cui all'art.29 co.2 del D.Lgs.152/2006*", la Sezione Ecologia - per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, richiamate le disposizioni di cui ai co.2 e 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 nonché delle norme che disciplinano la Valutazione di Incidenza - "*ha invitato le competenti autorità in materia di vigilanza e controllo a porre in essere ogni necessaria azione volta a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla D.D. 21/2003 e, ove fosse rilevato pregiudizio ambientale arrecato dalla mancata o parziale ottemperanza alle prescrizioni di cui alla D.D.21/2003 nonché dalle modifiche progettuali sopra richiamate, di fornirne evidenza allo Scrivente Servizio attraverso una descrizione puntuale ed esaustiva dello stesso*". Con la medesima nota, ha informato di rimanere in attesa "*di ricevere la trasmissione delle risultanze delle azioni svolte, al fine di poter dar seguito alle disposizioni di cui all'art.29 del D.Lgs.152/2006 di competenza*" ed ha trasmesso D.D. del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 04 febbraio 2003 n.21 ed il Rapporto Ambientale del procedimento di VAS, acquisito al prot. della Sezione Ecologia n. AOO\_089\_786 del 22/1/2014.

7. Con nota prot. n.0009009 del 11.02.2016, la Direzione Scientifica di ARPA PUGLIA, con riferimento alla nota della Sezione Ecologia di cui al p.to precedente, vista la D.D. 21/2003, "*al fine di evitare duplicazioni nelle attività di controllo, posto che non sono in capo a questa Agenzia compiti di vigilanza*" ha richiesto di "*specificare quali siano le attività che si chiedono ad ARPA Puglia*", riservandosi di valutare la disponibilità di risorse per ottemperare a quanto richiesto.

8. Con nota prot. n. AOO\_089/2190 del 22.02.2016, la Sezione Ecologia ha fornito riscontro alle richieste di ARPA, rappresentando che, ai fini dell'applicazione dell'art. 29 del d.Lgs. 152/2006, aveva "*necessità di essere informata in merito:*

- *allo stato dei luoghi, con riferimento agli interventi realizzati ed alle infrastrutture/servizi mancanti, ed alla coerenza di questi con le prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità d cui alla D.D. 21/2003;*
- *allo stato delle matrici ambientali interferite dagli interventi realizzati;*
- *all'eventuale compromissione delle matrici ambientali e relativa gravità;*
- *alle attuali condizioni paesaggistico/ambientali/territoriali e relativa coerenza con le prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità di cui alla D.D. 21/2003;*
- *ai possibili interventi di mitigazione, riqualificazione, riconversione dello state attuale dei luoghi, atteso che gli stessi sono ricompresi all'interno delle perimetrazioni ZPS "Promontorio del Gargano" e SIC/ZPS "Valloni e steppe pedogarganiche", nonché all'interno delle perimetrazioni di cui al PPTR della Regione Puglia 6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici -UCP - Siti di rilevanza Paesaggistica."*

Con la medesima nota ha inviato l'Agenzia "*a fornire una dettagliata e puntuale descrizione dei luoghi, corredata da esaustive acquisizioni fotografiche.*"



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

9. Con nota prot. 20269 del 01.04.2016, la Direzione Scientifica di ARPA PUGLIA ha rappresentato che quanto richiesto e precisato ad ultimo dalla Sezione Ecologia con nota AOO\_089/2190 del 22.02.2016 *"non rientra nelle attività ispettive di controllo già programmate dall'Agenzia secondo le priorità di indicate nella nota della Direzione del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio prot. AOO\_009/0000658 del 11.03.2016"* e che, inoltre, le attività richieste, in considerazione delle carenze di risorse umane dell'Agenzia, non sono eseguibili in contemporanea con le priorità di cui alla richiamata nota della Direzione. *"Pertanto si richiede a codesti Uffici di rivalutare la richiesta indicando eventualmente altre e nuove priorità rispetto a quanto già comunicato."*

10. Con nota prot. n. 12078/2016, trasmessa a mezzo pec il 06.04.2016, il Settimo Settore - Urbanistica ed Edilizia della Città di Manfredonia, presto atto dei contenuti della corrispondenza tra Sezione Ecologia della Regione Puglia ed ARPA Puglia ha richiesto di poter ottemperare alle richieste di cui alla nota prot. n. AOO\_089/7623 del 29.05.2015, e successive note di sollecito, completando "la ricognizione" ivi richiesta entro 60 giorni.

11. Con nota prot. n. AOO\_089/4664 del 13.04.2016, la Sezione Ecologia ha fornito riscontro alle note ARPA Prot. n. 20269 del 01/04/2016 e Città di Manfredonia prot.12078/2016 e *"preso atto:*

- *delle note ARPA prot. n. 9009 del 11.02.2016 e n.20269 del 01.04.2016;*
- *dell'assenza di riscontro da parte degli organi di vigilanza;*
- *della nota della Città di Manfredonia prot. n. 12078/2016 e dell'impegno ivi rappresentato."*

ha:

- richiesto ad ARPA, ove possibile, di effettuare un sopralluogo mirato ad accertare lo stato dei luoghi e lo stato delle matrici ambientali e di fornire il relativo report corredato da esaustive acquisizioni fotografiche;
- invitato la Città di Manfredonia a rispettare l'impegno assunto, trasmettendo nei tempi indicati la documentazione richiesta.

12. Con nota prot. n. AOO\_089/10661 del 20.09.2016, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, per tutte le considerazioni e motivazioni ivi riportate, preso atto:

- dell'assenza di riscontro da parte degli organi di vigilanza e controllo;
- dell'assenza di riscontro da parte di ARPA Puglia;
- della mancata trasmissione da parte della Città di Manfredonia della documentazione richiesta, disattendendo l'impegno di cui alla nota prot. n. 12078/2016 ed i termini ivi previsti;

rilevando che, in difetto dei richiesti e necessari contributi da parte degli organi preposti alla vigilanza e/o controllo, nonché del contributo della Città di Manfredonia, si trovava nell'impossibilità di ottemperare a quanto di competenza, ha nuovamente ribadito la necessità di ricevere quanto richiesto con precedenti note.

13. Con nota prot. n. 36676 del 03.10.2016, il Settimo Settore - Urbanistica ed Edilizia Privata della Città di Manfredonia, ha trasmesso:

- Allegato 1). Schede informative dei comparti industriali I2 - I9 e di quelle relative al comparto artigianale, contenente le informazioni relative alle modalità di approvvigionamento idrico, depurazione acque, autorizzazioni e quanto altro utile ad approfondire lo stato conoscitivo di ogni singolo intervento edilizio realizzato rispetto al contesto esistente sullo stato delle urbanizzazioni e infrastrutture;
- Allegato 2). Serie di foto con allegata elaborato grafico che indica il punto di presa della foto. L'elaborato contiene anche gli opifici industriali provvisti di autorizzazione all'estrazione di acqua per uso igienico sanitario, antincendio e di irrigazione del verde privato;
- Allegato 3). CD contenente le foto di cui al precedente punto 2) ;
- Allegato 4). Determinazione dirigenziale n.2486 del 03.11.15 della Provincia di Foggia di autorizzazione allo scarico dei reflui depurati;



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

- Allegato 5). Convenzione di incarico tra il Comune di Manfredonia ed il dr. Rigoni per l'accertamento tecnico di campo finalizzato ad aggiornare il quadro conoscitivo delle presenze di habitat e specie nell'area PIP .

Con la medesima nota ha rappresentato, tra l'altro, quanto segue:

- *"è da evidenziare che nel provvedimento D.D. 21/2003 è specificato che "resta fermo l'eventuale assoggettamento alla procedura regionale di valutazione di impatto ambientale per gli insediamenti industriali di cui tipologia progettuale è ricompresa negli allegati A e B della L.R. 11/ 2001 ovvero alla corrispondente procedura nazionale, ove prescritta", mentre nulla si dice in riferimento alla necessità di sottoporre gli interventi singoli a procedura di VINCA"*
- *"... (omissis) ... In tale documento il Comune si impegna a definire un percorso per dare piena attuazione alle prescrizioni suddette attese, peraltro, che la determina regionale non fissava un termine entro cui provvedere alla totalità degli adempimenti"*
- *"... (omissis) ...si ritiene l'attrezzamento dell'intera area industriale a nord della S.S.89 (D3E - ex DI/46 e zone PIP) sia stata oggetto di valutazione di incidenza ex DPR 357/97, conclusasi con esito favorevole (cfr. D.D. n.21/03 della Regione Puglia). Conseguentemente gli impatti sull'habitat connessi alla sottrazione di suolo o alla protezione delle specie faunistiche dovuti alla realizzazione dei singoli stabilimenti sono stati già oggetto di valutazione nell'ambito della suddetta procedura. In tal senso i titoli edilizi connessi sono privi di un esplicito riferimento alla VINCA, avendo ritenuto assolto, per quanto detto sopra, tale adempimento.*
- *"... (omissis) ...il Comune di Manfredonia ha autorizzato l'Azienda "SOMACIS S.p.A.", ubicata nel Comparto industriale n.9 dell'Insula DI/46, ubicata a monte del PIP, ad eseguire opere di allaccio alla rete idrica industriale del P.I.P. e della DI/46e di quelle necessarie per realizzare uno stacco sulla dorsale di alimentazione della rete DN 800 della SYNDIAL (proprietaria della rete) che attraversa il P.I.P. A seguito dell'ottenimento di tale autorizzazione, in data 4 settembre 2014, è stata rilasciatoa a favore di SOMACIS il Permesso di Costruire per realizzare dette opere. Allo stato i lavori risultano ultimati e sono in essere i provvedimenti per la presa in consegna da parte del Comune di dette opere in modo da consentire agli altri operatori di potersi allacciare alla rete in modo da dismettere i pozzi. Si ritiene di poter replicare tale positiva esperienza riducendo e/o eliminando completamente il prelievo da pozzi di emungimento";*
- *"... (omissis) ...con provvedimento n.2486 del 03.11.15 la Provincia di Foggia ha autorizzato, ai sensi dell'art.124 del D.lgs.152/ 06, la ditta ASE allo scarico sui suolo delle acque reflue rivenienti dall'impianto depurativo a servizio degli opifici ubicati all'interno dell'agglomerato industriale del Comune di Manfredonia - Area PIP e D3E. Sulla scorta di tale provvedimento, ASE sta provvedendo alla definizione dei necessari interventi di manutenzione e potenziamento del depuratore. Il provvedimento sopra citato viene allegato alla presente nota per farne parte integrante e sostanziale.*

14. Con nota prot.58623 del 05.10.2016, il Dipartimento Provinciale Foggia di ARPA PUGLIA, in riscontro alla nota prot. n. AOO\_089/10661 del 20.09.2016 della Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale, ha trasmesso la relazione predisposta in seguito al sopralluogo effettuato presso la zona industriale in data 03.10.2016, corredata da report fotografico, nelle cui conclusioni è riportato quanto segue *"L'attività svolta rappresenta una prima ricognizione atta a dare un quadro generale della situazione di fatto relativa all'area PIP sita a nord della SS 89. Tuttavia, come sopra esposto, sono state riscontrate delle criticità che sostanziano inottemperanza ad alcune prescrizioni di cui alla D.D. n. 21 del 04.02.2003 del Settore Ecologia della Regione Puglia (Assenza di impianti per trattamento acque, assenza di mitigazione degli impatti sulla componente paesaggio e sulle condizioni visuali e percettive). Per una disamina più approfondita riguardo la situazione ambientale ed autorizzativa dei singoli insediamenti industriali si rinvia a quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale".*

#### **VERIFICA OTTEMPERANZA - D.D. 21/2003 per la Lottizz. zone PIP, DI/46 del Comune di Manfredonia**

Si riportano, di seguito, preliminarmente alcuni stralci della D.D.21/2003 - Verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

All.1 p.to A) pag. 2430 del BURP n. 27 del 11-3-2003. "Dall'intervento nel suo complesso, relativo sia alle opere già realizzate nelle aree insula D46 e P.I.P., sia a quelle da realizzare nell'insula D49, può derivare, e in parte è già derivato, un impatto diretto, relativo alla sottrazione di habitat di interesse comunitario dei pSic-ZPS IT9110008 "Valloni e steppe Pedegarganiche", oltretutto si potrebbe determinare un impatto indiretto soprattutto sulla sottostante area ZPS IT9110007 Palude di Frattarolo".

All.1 pag. 2431 del BURP n. 27 del 11-3-2003 "Si evidenzia comunque l'esigenza da un lato di meglio tutelare e salvaguardare alcune zone del territorio interessato e dall'altro di porre in essere le misure necessarie per tutelare nel complesso l'intero territorio del pSic-ZPS IT9110008 "Valloni e steppe Pedegarganiche", così come anche riportato nella relazione generale dello studio ambientale presentato dal comune di Manfredonia."

All.1 pag. 2431 del BURP n. 27 del 11-3-2003. "Per l'attrezzamento dell'area industriale a nord della S.S. N. 89 (contraddistinta come D3E ex DI46, come specificata con la nota del comune di Manfredonia prot. n. 33428 del 17.12.2002, e come zone PIP), in attuazione del Contratto d'Area, si esprime parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e si ritiene l'intervento escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con la prescrizione di porre in essere le misure di mitigazione sulle componenti acqua, suolo, atmosfera, vegetazione, fauna, paesaggio, nonché l'azione di controllo e di verifica sui singoli progetti di insediamento industriale, così come descritti per l'ex DI46 e per le zone P.I.P. nelle pagine da 207 a 220 della relazione generale dello studio ambientale "Valutazione di Incidenza" presentato dal comune di Manfredonia che comunque si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 2). Per quanto attiene la definizione della fascia di rispetto in concomitanza del confine con il Vallone di Mezzanotte, già progettualmente caratterizzato quale area a verde, la stessa dovrà destinata all'evoluzione naturale, privilegiando la realizzazione dei servizi necessari, nella corrispondente limitrofa "area servizi", lungo l'asse viario programmato; resta fermo l'eventuale assoggettamento alla procedura regionale di valutazione di impatto ambientale per gli insediamenti industriali la cui tipologia progettuale è ricompresa negli allegati A e B della L.R. n. 11/2001 ovvero alla corrispondente procedura nazionale, ove prescritta."

Atteso quanto determinato con D.D. 21/2003, sulla base del sopralluogo effettuato da ARPA, giusto verbale prot. n. 58623 del 05.10.2016, delle documentazioni trasmesse dal comune di Manfredonia con nota prot. n. 36676 del 03.10.2016, ad integrazione della documentazione trasmessa a mezzo pec il 21.01.2016, delle dichiarazioni riportate nel Rapporto Ambientale di cui al procedimento di VAS, giusta Determinazione del Dirigente Ufficio VAS 28 maggio 2015, n. 194, delle risultanze istruttorie del Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia, è stata redatta una tabella, di seguito riportata, nella quale è sinteticamente data evidenza dell'avvenuta o meno ottemperanza alle prescrizioni così come impartite e schematizzate nella Determinazione del Dirigente Settore Ecologia n. 21 del 04 febbraio 2003, pubblicata su BURP n. 27 del 11.03.2003.

7.1 - MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SULLA COMPONENTE ACQUA	
Gli impatti sulla componente acqua sono di tipo quantitativo, qualitativo e idrologico.	
Azioni di mitigazione impatti di tipo quantitativo	
Prescrizioni di cui alla D.D. 21/2003	Verifica Ottemperanza
a) Redazione immediata di un bilancio idrologico specifico per l'area di Manfredonia che tenga conto dell'attuale situazione di crisi idrica in cui versa la Capitanata.	<u>Negativa.</u> Ciascuna realtà industriale/artigianale provvede all'approvvigionamento idrico per scopi industriali e civili mediante fornitura di acqua a mezzo ditta autorizzata, con stoccaggio della stessa in cisterne interrate, o pozzi di emungimento [Fonte: All. n. 1 della nota del comune n.36676 del 03.10.2016 e precedente]. Non è stata fornita alcuna evidenza sull'avvenuta elaborazione di un bilancio idrologico.
b) Divieto di emungimento di acque dal sottosuolo;	<u>Negativa.</u>



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

Risultano realizzati 14 pozzi per emungimento acqua di falda [Fonte: All. n. 2 e n.3 della nota del comune n.36676 del 03.10.2016].

La documentazione fornita dal Comune non dà evidenza delle oggi vigenti\* autorizzazioni all'emungimento né delle relative portate emunte. Si rileva, che nonostante le prescrizioni in merito di cui alla D.D. 21/2003:

- BEN FAN – turismo Gargano Investimenti, hotel – centro benessere (oggi inattiva), ha ottenuto concessione all'emungimento (1,5 l/s – 15.000mc) in data 15.09.2008. [Pozzo, Fg.43 p.la 119] – Comparto I2 PIP
- BETON Costruzioni Srl, materiali per edilizia (attiva con 19 addetti), ha ottenuto concessione all'emungimento (1 l/s – 11.000 mc) in data 26/06/2007 [Pozzo, Fg.43 p.la 119] - Comparto I2 PIP
- GIANNI ROTICE Srl – Materiale da imballaggio (attiva con 7 addetti). Autorizzazione alla realizzazione del pozzo 31.10.2013 (no evidenza di autorizzazione emungimento) [Pozzo Fg.34 p.la 876] Comparto I3 PIP
- ARREDI PACILLI Srl – Arredamento ed elettrodomestici vendita (attiva con 6 addetti), ha ottenuto concessione all'emungimento (1 l/s – 5.000 mc) in data 14/11/2008 [Pozzo, Fg.34p.la777] - Comparto I3 PIP
- VETROTEC DUE Srl – Lavorazione vetro (inattiva). Pozzo "denunciato" nel 2010. Comparto I4 PIP
- GELSOMINO EDILIZIA – Assemblaggio ferri sagomati (addetti 11), ha ottenuto concessione all'emungimento (1 l/s – 2.000 mc) in data 31/05/2009 [Pozzo, Fg.34 p.la696] - Comparto I4 PIP
- INGENIA Srl – Produzione mobili metallici (addetti 56), ha ottenuto concessione all'emungimento (1 l/s – 5.000 mc) in data 12/05/2009 [Pozzo, Fg.41p.la974] - Comparto I5 PIP
- IMAR – ora A&G Vitulano Srl, Carpenterie metalliche, ora Movimentazione merci con servizi di logistica (addetti 20), 21.09.2001 integrata nel 2009 [Pozzo, Fg.34p.la691] - Comparto I6 PIP
- MDJ FILM, Film plastici (inattiva), ha ottenuto concessione all'emungimento (2 l/s – 15.000 mc) in data 30/05/2007 [Pozzo, Fg.41 p.la1052] - Comparto I6PIP
- TURBOPLAST Srl – ora Logistica Marco Palma, tubi plastici ora logistica (addetti 5), pozzo del 2001- Comparto I9 PIP



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- T.T.M ora A.S.E., tintura prodotti tessili ora servizio di igiene urbana (addetti 30), ha ottenuto concessione all'emungimento (0, 5 l/s e 6,5 l/s – 150.000 mc) in data 12/02/2007 [2 Pozzi, Fg.41 p.lle1005 - 1051] - Comparto I9 PIP</li> <li>- COMEN SUD componenti elettromeccanici (inattiva), posso del 2001. Comparto I1 PIP.</li> </ul> <p><i>* Le autorizzazioni hanno una validità pari a 5 anni</i></p>
c) Riutilizzo, sin dove possibile, delle acque di processo e/o di raffreddamento degli impianti che verranno allocati in zona, compreso gli effluenti depurati e affinati.	<p style="text-align: center;"><u>Negativa</u></p> <p>La zona industriale è priva di impianto di depurazione e di rete industriale finalizzata alla distribuzione e riutilizzo delle acque depurate.</p> <p>[Fonte: nota prot. Comune n. 36676 del 03.10.2016, ad integrazione della documentazione trasmessa a mezzo pec il 21.01.2016]</p>
d) In caso di manifesta scarsità di acqua da adibire a scopi industriali, analizzare l'eventualità di utilizzo di un dissalatore in grado, altresì, di utilizzare il cascame di calore industriale (se disponibile).	<p style="text-align: center;"><u>Negativa</u></p>
<b>Azioni di mitigazione impatti qualità dell'acqua</b>	
<b>Prescrizioni di cui alla D.D. 21/2003</b>	<b>Verifica Ottemperanza</b>
a) Effettuare interventi di mascheramento dell'impianto di depurazione dei reflui industriali con opere di ingegneria naturalistica o, in alternativa, allocare il previsto impianto di depurazione in una zona meno visibile, possibilmente in adiacenza del centro di selezione, stoccaggio e gestione dei rifiuti solidi industriali.	<p style="text-align: center;"><u>Negativa</u></p> <p>L'impianto di depurazione non è stato realizzato, così come il centro di selezione, stoccaggio e gestione dei rifiuti solidi industriali.</p> <p>[Fonte: nota Comune prot. n. 36676 del 03.10.2016, ad integrazione della documentazione trasmessa a mezzo pec il 21.01.2016]</p>
b) Intubazione delle acque meteoriche non trattate (acque di seconda pioggia) e loro convogliamento a valle del depuratore, in modo che possano andare a miscelarsi con le acque depurate favorendone una migliore accettabilità;	<p style="text-align: center;"><u>Negativa</u></p> <p>La zona industriale è dotata di rete di collettamento delle acque piovane, che vi confluiscono attraverso le griglie di captazione poste lungo i viali.</p> <p>Le stesse, senza distinzione tra prima e seconda pioggia, giungono nella sezione finale senza alcun trattamento.</p> <p>Tutte le acque meteoriche sono convogliate verso punti di scarico al suolo e nel Vallone di Mezzanotte.</p> <p>Era previsto nel progetto esecutivo dell'impianto di depurazione, non realizzato, una sezione di trattamento delle acque di prima pioggia e il raccordo con la sezione terminale del tronco di fogna bianca..</p> <p>Le realtà industriali presenti, come da documentazione in atti, non risultano provviste di trattamento delle acque meteoriche, che per lo più sono riversate in strada.</p> <p>[Fonte: Rapporto Ambientale VAS dell'area PIP e nota ARPA prot. n. 58623 del 05.10.2016]</p>



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

<p>c) Monitoraggio continuo del funzionamento del depuratore onde evitare un carico organico insostenibile da parte del recettore finale rappresentato dal T. Candelaro.</p>	<p align="center"><u>Negativa</u></p> <p>L'impianto di depurazione non è stato realizzato [Fonte: nota Comune prot. n. 36676/2016, Rapporto Ambientale VAS dell'area PIP, nota ARPA prot. n. 58623 del 05.10.2016].</p>
<p align="center"><b>Azioni di mitigazione impatti sulla componente idrologica, indotti dalla modifica in atto dell'assetto morfologico dei valloni presenti nell'area d'insediamento</b></p>	
<p align="center"><b>Prescrizioni di cui alla D.D. 21/2003</b></p>	<p align="center"><b>Verifica Ottemperanza</b></p>
<p>a) Ripristino della situazione morfoidrologica originaria della Valle di Mezzanotte, eliminando e mitigando gli interventi antropici messi in atto soprattutto recentemente in destra idraulica della lama (es. frantoio d'inerti, riporti in alveo, cfr. All. 3: foto 21, 22 e 29)</p>	<p align="center"><u>Negativa</u></p> <p>Il frantoio di inerti richiamato nelle prescrizioni risulta ancora in esercizio e non è stato realizzato alcun intervento di ripristino o mitigazione della relativa area deturpata. [Fonte: nota ARPA prot. n. 58623 del 05.10.2016, ortofoto satellitari - Google Earth 30.08.2015].</p>
<p>b) definizione di una fascia di rispetto lungo tutta la sponda in destra idraulica della Valle di Mezzanotte, caratterizzandola con interventi mirati alla tutela dell'esistente o, laddove necessario, di risistemazione paesaggistica;</p>	<p align="center"><u>Negativa</u></p>
<p>c) curare attentamente i deflussi idrici del vallone, evitando che si generino fenomeni erosivi e di trasporto solido (rifiuti) non accettabili in questo sito che conserva ancora scorci di naturalità diffusa;</p>	<p>Tutte le acque meteoriche sono convogliate verso punti di scarico al suolo e nel Vallone di Mezzanotte. [Fonte: Rapporto Ambientale VAS dell'area PIP, nota ARPA prot. n. 58623 del 05.10.2016]. Non si ha evidenza di azioni specifiche ai fini dell'ottemperanza della prescrizione</p>
<p>d) interventi di risistemazione idraulica a protezione della depressione morfologica trasversale individuata e descritta per l'arca DI/46 (cfr. All. 3: foto 27 e 28), operando con sistemazione a verde dei versanti e posa in opera di uno strato drenante di fondo, in corrispondenza dei ritombamenti o dei riporti che dovranno necessariamente essere realizzati.</p>	<p align="center"><u>Negativa</u></p> <p>La depressione risulta interferita da viabilità, parcheggi e lottizzazioni e non risulta realizzata alcuna sistemazione a verde dei versanti e posa in opera di strato drenante di fondo. [Fonte: Rapporto Ambientale VAS dell'area PIP, ortofoto satellitari - Google Earth 30.08.2015]</p>

#### 7.2 - MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SULLA COMPONENTE SUOLO

*Sono stati effettuati numerosi lavori di movimento terra. Di questi, alcuni risultano indispensabili e necessari onde garantire la piena funzionalità alla futura area industriale, mentre altri possono essere considerati del tutto superflui.*

#### Azioni di mitigazione.

<p align="center"><b>Prescrizioni di cui alla D.D. 21/2003</b></p>	<p align="center"><b>Verifica Ottemperanza</b></p>
<p>a) ripristino geomorfologico e vegetazionale delle aree deturpate con eliminazione dei terreni di riporto e ricostruzione della morfologia sommitale lungo il versante in destra idraulica della Valle di Mezzanotte, laddove più significativo risulta l'impatto;</p>	<p align="center"><u>Negativa</u></p> <p>Non è stato realizzato alcun ripristino geomorfologico e vegetazionale delle aree deturpate ed i terreni di riporto sono stati abbandonati dove depositati. Per ciò che attiene il versante in destra idraulica della Valle di Mezzanotte, dall'analisi dell'evoluzione storica dello stato dei luoghi si evince che l'attività di cava è</p>



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

	<p>proseguita sino ad oltre il 2010 ed ad oggi non risulta realizzato alcun ripristino geomorfologico e vegetazionale della relativa area deturpata. [Fonte: Rapporto Ambientale VAS dell'area PIP, ortofoto satellitari - Google Earth 30.08.2015]</p>
b) introduzione di una fascia di rispetto lungo il versante del suddetto vallone con impianto di specie autoctone adeguatamente scelte fra quelle indicate nel successivo paragrafo relativo all'impatto sulla vegetazione;	<u>Negativa</u>
c) interventi di ingegneria naturalistica in corrispondenza delle scarpate dei rilevati di terrazzamento, privilegiando l'utilizzo della pietra a vista inframezzata da piante erbacee/arbustive del luogo;	<u>Negativa</u>
d) esclusione dell'alveo del vallone S. Spiriticchio nonché della depressione carsica denominata Pulo di S. Leonardo da interventi costruttivi e necessità di un'attenta ed adeguata misura di valutazione preventiva di piani e progetti costruttivi, la cui realizzazione è prevista nell'area DI/49;	
e) attenta gestione del ciclo dei rifiuti solidi, evitando la dispersione degli stessi sul territorio, sia interno che esterno alle aree destinate insediamenti industriali, centralizzando in un'unica sede lo stoccaggio, la selezione e la gestione finale dei rifiuti prodotti.	<p><u>Negativa</u></p> <p>L'intera area è sprovvista di una sede per lo stoccaggio, la selezione e la gestione finale dei rifiuti prodotti. Da documentazione in atti risulta uno stato diffuso di degrado dovuto all'abbandono di rifiuti su lotti non edificati e/o al margine della viabilità e deposito incontrollato degli stessi. [Fonte: Rapporto Ambientale VAS dell'area PIP, ortofoto satellitari - Google Earth 30.08.2015, nota ARPA prot. n. 58623 del 05.10.2016]</p>

<b>7.3 - MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SULLA COMPONENTE ATMOSFERA</b>	
<i>Data la posizione geografica delle aree in avanzata realizzazione (DI/46 e P.I.P.) e considerata la situazione anemologica caratterizzante l'intera zona vasta</i>	
<b>Azioni di mitigazione</b>	
<b>Prescrizioni</b>	<b>Verifica Ottemperanza</b>
a) non concedere l'autorizzazione all'installazione di impianti industriali e tecnologici caratterizzati da emissioni gassose significative in termini qualitativi e quantitativi	<p><u>Negativa</u></p> <p>Nel 2006 è stato realizzato lo stabilimento BETON Costruzioni Srl, ampliato nel 2011, cui è stata rilasciata autorizzazione all'emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006. Inoltre, a titolo indicativo e non esaustivo, risultano realizzati ed in esercizio nell'area DI/46:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un impianto a biomassa, sito di fronte al frantoio di inerti ed in prossimità del Vallone di Mezzanotte, da cui si generano emissioni odorigene;</li> </ul>



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

	- un impianto per il trattamento di rifiuti metallici. [Fonte: nota Comune prot. n. 36676/2016, Rapporto Ambientale VAS dell'area PIP, ortofoto satellitari - Google Earth 30.08.2015]
b) valutare attentamente, nei casi di minore intensità, i modelli di emissione e di diffusione sul vicino centro abitato	<u>Negativa</u> Non è stata data alcuna evidenza delle relative valutazioni, come da documentazioni in atti trasmessa dal Comune.

<b>7.4 - MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SULLA COMPONENTE VEGETAZIONE</b>	
<i>Risulta molto difficile poter ricostituire l'ambiente che è stato irrimediabilmente distrutto a seguito dell'edificazione degli insediamenti industriali. Difficile appare anche la possibilità di realizzare dei mascheramenti ricorrendo a quinte arboree poiché non vi sono specie arboree autoctone in grado di raggiungere altezze tali da poter nascondere alla vista gli edifici. Il ricorso a specie arboree totalmente estranee all'ambiente, così come purtroppo si ha spesso l'occasione di osservare, deve essere assolutamente evitato.</i>	
<b>Azioni di mitigazione</b>	
<b>Prescrizioni di cui alla D.D. 21/2003</b>	<b>Verifica Ottemperanza</b>
La realizzazione di un'area a verde, prevista dal piano di fabbricazione dell'area industriale DI/46 in prossimità dell'incisione naturale del Vallone di Mezzanotte, potrà essere realizzata unicamente a seguito di un preciso studio vegetazionale per l'individuazione della tipologia degli interventi e delle specie da utilizzare, poiché altrimenti si finirebbe per deturpare in maniera irreversibile uno degli habitat più significativi del sito.	<u>Negativa</u> Non è stato realizzato alcun intervento su tale area. [Fonte: ortofoto satellitari - Google Earth 30.08.2015]
Più realisticamente si propone di procedere alla ricostituzione della copertura arbustiva nelle zone libere dagli edifici industriali e al rinverdimento delle scarpate dei rilevati artificiali presenti nell'area in oggetto. La copertura vegetale sulle scarpate dei rilevati assolverà anche al compito di aumentare la stabilità del versante.	<u>Negativa</u> Non è stata effettuata alcuna ricostituzione della copertura arbustiva nelle zone libere dagli edifici industriali, né interventi di rinverdimento delle scarpate dei rilevati artificiali presenti nell'area in oggetto. Su alcune aree libere è stata rilevata la presenza di cumuli, presumibilmente costituiti da terre e rocce da scavo ed in alcune situazioni accumuli di rifiuti. [Fonte: Rapporto Ambientale VAS dell'area PIP, ortofoto satellitari - Google Earth 30.08.2015, nota ARPA prot. n. 58623 del 05.10.2016]



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTOMOBILITÀ , QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

<p>Entrambe queste due operazioni andranno eseguite utilizzando rigorosamente materiale di impianto di provenienza autoctona. Solo in questo modo sarà possibile evitare problemi di inquinamento genetico, tanto più gravi in quanto avverrebbero all'interno di un'area protetta.</p> <p>Tra le specie da utilizzare si segnalano: <i>Pistacialentiscus L.</i>, <i>PyruspyrasterBurgsd</i>, <i>Prunus dulcis</i> (Miller) D.A.Webb e <i>Olea europea var. sylvestrisL.</i>, <i>Rhamnusalaternus L.</i>, <i>Euphorbiadendroides L.</i></p> <p>Quasi tutte queste specie presentano, inoltre, il vantaggio di produrre frutti particolarmente appetiti dalla fauna selvatica. La messa a dimora di un gran numero di individui di queste specie andrebbe a compensare parzialmente la perdita di sostanze pabulari distrutte.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Negativa</u></p> <p>Non è stata realizzato alcun intervento. [Fonte: Rapporto Ambientale VAS dell'area PIP, ortofoto satellitari - Google Earth 30.08.2015, nota ARPA prot. n. 58623 del 05.10.2016]</p>
<p>Menzione particolare meritano i lavori di vera e propria ingegneria naturalistica cui si dovrà fare ricorso per cercare di ridurre il notevole impatto provocato dalla cava di materiale calcareo aperta sul versante in destra idraulica del Vallone di Mezzanotte.</p> <p>Tali lavori richiederanno preliminarmente un accurato studio progettuale, onde individuare le modalità d'intervento (es. rimodellamento della scarpata) e le specie da utilizzare.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Negativa</u></p> <p>Non è stata realizzato alcun intervento di mitigazione. [Fonte: ortofoto satellitari - Google Earth 30.08.2015, nota ARPA prot. n. 58623 del 05.10.2016]</p>

#### 7.4 - MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SULLA COMPONENTE FAUNA

*Le opere di mitigazione nei riguardi degli impatti sulla vegetazione avranno un effetto benefico anche sulla componente faunistica. Dovendo ridurre, per quanto possibile, gli impatti sulla fauna, sarà opportuno valutare con particolare attenzione il fenomeno dell'inquinamento prodotto dagli impianti di illuminazione artificiale posti a servizio dell'area industriale. Se il fenomeno inquinamento luminoso non può essere in alcun modo annullato (la riflessione del manto stradale è inevitabile), lo si può ridurre con alcuni accorgimenti tecnologici.*

##### Azioni di mitigazione:

*E' appena il caso di ricordare che l'avifauna è stata assunta a base per l'istituzione delle zone ZPS e l'habitat prioritario "steppe pedegarganiche" per quella SIC, per cui il loro mantenimento dovrà essere garantito e tutelato il più possibile. Si ribadisce, infine, che queste misure di mitigazione per la fauna possono ridurre, ma non eliminare l'impatto, per cui risulterebbe ottimale porre mano ad ulteriori misure di "compensazione".*

Prescrizioni di cui alla D.D. 21/2003	Verifica Ottemperanza
1) Utilizzo di apparecchi di illuminazione appropriati (Fig. 7.A)	<u>Positiva</u>
2) evitare ingiustificate dispersioni di luci verso l'alto	<u>Positiva</u>
3) Controllare le cause che producano inquinamento atmosferico: meno particelle sono presenti nell'atmosfera terrestre, minore è il fenomeno della diffusione.	
Ciò comporta la necessità di prestare attenzione nella scelta dei livelli di illuminazione, degli apparecchi di	



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

<p>illuminazione e delle tolleranze di installazione per l'orientamento degli apparecchi stessi, evitando inoltre di sovradimensionare gli impianti di illuminazione al di sopra di quanto richiesto dalle norme di sicurezza</p>	
<p>Come ulteriore misura di mitigazione di impatto per la fauna, si consiglia di ridurre l'emissione dei rumori intensivi (es. uso di esplosivi nelle cave) almeno durante la fase riproduttiva dell'avifauna e di intervenire con piante tipiche del luogo per garantire l'alimentazione della fauna relitta. In effetti, reimpiantando unicamente le specie che esistono già in zona si riuscirà a ristabilire una rete trofica, sia pur parziale, che garantirà la presenza di elementi appetibili principalmente per l'avifauna (bacche, insetti, micromammiferi).</p>	<p style="text-align: center;"><u>Negativa</u></p> <p style="text-align: center;">Non è stata realizzato alcun reimpianto. [Fonte: ortofoto satellitari - Google Earth 30.08.2015, nota ARPA prot. n. 58623 del 05.10.2016]</p>

<p><b>7.6 - MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SULLA COMPONENTE PAESAGGIO E SULLE CONDIZIONI VISUALI E PERCETTIVE</b></p>	
<p><i>Anche la sistemazione paesaggistica di aree produttive in attività può rientrare a pieno titolo fra le operazioni di recupero ambientale.</i></p>	
<p><b>Azioni di mitigazione:</b></p>	
<p><b>Prescrizioni di cui alla D.D. 21/2003</b></p>	<p><b>Verifica Ottemperanza</b></p>
<p>A volte basta migliorare la qualità della manutenzione di una struttura architettonica o dei suoi supporti logistici per mitigare talune situazioni ambientali compromesse. Volumi in ordine, puliti e ridipinti a dovere sono, a parità di qualità architettonica, più gradevoli di edifici mufficromatici e trasandati; lo stesso vale per strade di accesso, piazzali, depositi e capannoni.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Negativa</u></p> <p>Molti lotti edificati risultano in stato di abbandono ed alcuni interessati da deposito incontrollato di rifiuti [Fonte: nota ARPA prot. n. 58623 del 05.10.2016]</p>
<p>Un ulteriore passo avanti può essere fatto con interventi grafici e cromatici intelligenti sulle facciate e sulle superfici cieche. Bastano spesso un elemento architettonico, una tinta adeguata, un accostamento di colori o una finta facciata a risolvere impatti visivi notevoli.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Negativa</u></p> <p>[Fonte: nota ARPA prot. n. 58623 del 05.10.2016]</p>
<p>Un ulteriore tocco positivo può essere rappresentato dall'impiego di verde di facciata o di copertura, costituito da essenze autoctone cascanti o rampicanti, piantate e mantenute ad avvolgere volumi di difficile gestione. Una coltre di verde riesce spesso a rendere godibile anche un volume di scarso interesse o di dimensioni e forma ingombrante</p>	<p style="text-align: center;"><u>Negativa</u></p> <p>I lotti edificati sono privi di verde di facciata o di copertura. [Fonte: nota ARPA prot. n. 58623 del 05.10.2016]</p>
<p><b>Sistemazioni degli spazi esterni alle strutture produttive.</b> Le sistemazioni interne devono essere effettuate in tutte quelle aree non direttamente interessate dalle attività produttive o ad esse connesse (viabilità, stoccaggio, ecc.) e si devono adattare ai caratteri e alle dimensioni degli</p>	<p style="text-align: center;"><u>Negativa</u></p> <p>Rara è la sistemazione a verde degli spazi interni, assente la sistemazione di quinta ed i muretti a secco. [Fonte: nota ARPA prot. n. 58623 del 05.10.2016]</p>



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

<p>spazi disponibili.</p> <p>Il materiale usato deve essere di facile manutenzione e di sobrie esigenze, dovendo poter essere costretto a sopravvivere in un ambiente non ideale per la presenza di fumi e di altri agenti inquinanti e per la elevata possibilità di traumi fisici. Il tipo di intervento ideale, in queste condizioni estreme, è rappresentato generalmente da aree verdi sopraelevate o difese da robusti ostacoli fisici (muretti a secco). Esiste a questo proposito una collaudata esperienza applicativa che ha distillato un buon numero di specie adatte a questo tipo di utilizzo. Per gli esemplari più esposti, si prevedano adeguate protezioni al tronco o alla base per evitare e colpi o costipamenti delle radici.</p> <p>Le sistemazioni di quinta comprendono tutte quelle iniziative atte a separare l'area o il singolo complesso industriale dal paesaggio circostante. Esse servono a creare delle cortine visuali e delle barriere contro rumori e inquinamento. Possono essere realizzate con interventi architettonici o vegetali. I primi possono essere costituiti da rialzi e da movimenti di terra, da barriere fonoassorbenti o da veri e propri muri (tipologia a secco); i secondi da quinte vegetali usate separatamente o in combinazione con uno dei tipi di barriere architettoniche sopra descritti. Le quinte devono preferibilmente essere composte da due o più strati arborei e/o arbustivi, composti da essenze scelte per i loro caratteri specifici e per la loro relativa compatibilità, nonché atte a costituire solide barriere antifumo, antirumore e frangivento.</p> <p>Le sistemazioni di collegamento col paesaggio circostante servono a integrare e amalgamare l'intervento di riqualificazione ambientale con le cadenze del territorio in cui si opera. Esse vanno effettuate generalmente fuori dalla specifica area di intervento o ai suoi margini estremi e vanno calibrate in funzione delle tipologie di recupero effettuate all'interno e delle immagini ambientali più condivise del contorno. Di fatto, devono costituire una sorta di elemento di transizione, che colleghi forme e materiali nell'area industriale con quelli del paesaggio circostante, in cui dovrebbero poter penetrare sfrangiandosi.</p>	
<p><b>Le soluzioni architettoniche</b></p> <p>Assolvono alla richiamata funzione di collegamento con il paesaggio circostante, all'individuazione e alla relativa soluzione di alcuni interventi trainanti. La sistemazione dell'ingresso all'area produttiva dovrebbe diventare una sorta di spazio di presentazione e di rappresentanza; il trattamento con rivestimento dei rilevati lungo la S.S. n. 89 ed il recupero del residuale elemento architettonico dell'adiacente "Masseria Pariti".</p>	<p><b>Negativa</b></p> <p>Nessuna azione e/o opera finalizzata all'integrazione paesaggistica risulta essere stata compiuta/realizzata né il trattamento con rivestimento dei rilevati lungo la S.S. n. 89 né il recupero del residuale elemento architettonico dell'adiacente "Masseria Pariti".</p> <p>La "Masseria Pariti" risulta abbandonata e l'intorno è interessato da abbandono incontrollato di rifiuti.</p>



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

<p>Per assolvere ad una funzione importante e peculiare, l'area di accesso deve essere trattata con grande cura, impiegando anche materiali architettonici e vegetali appropriati e che siano coerenti con le tipologie locali, con soluzioni anche di tipo giardinistico.</p> <p>Il recupero della Masseria, ad esempio come area di servizio e ristoro in rapporto all'area produttiva, potrebbe avvenire escludendo interventi invasivi e di sostituzione edilizia, salvaguardando le tecniche costruttive originarie ed utilizzando materiale di integrazione conforme a quello originario, lavorandolo ed adattandolo in maniera tale da conservare la plasticità delle superfici. Lo stesso discorso può ritenersi valido nella realizzazione e sistemazione delle pavimentazioni.</p> <p>Le scarpate dei rilevati prospicienti l'asse viario della S.S. n. 89 dovranno essere trattate con opere di ingegneria naturalistica, prevedendo metodi di ricostruzione del manto vegetale o utilizzando elementi di rivestimento in pietra locale sistemati "a secco", con giunti allargati per consentire l'impianto e la crescita di essenze vegetali autoctone.</p> <p>I muri di delimitazione della sede stradale dovranno essere "a secco" (es. cfr. All. 3: foto 16) di altezza e spessore variabile a seconda della geometria e della sezione trasversale della strada.</p> <p>Dovranno, inoltre, essere costruiti nel rispetto, per tecnologia ed assetto geometrico, delle antiche regole d'arte della civiltà locale (cfr. All. 3: foto 16 e 30).</p>	<p>L'area è priva di materiali architettonici e vegetali appropriati.</p> <p>Le scarpate dei rilevati prospicienti l'asse viario della S.S. n. 89 non sono state trattate con opere di ingegneria naturalistica, non è stato effettuato alcun intervento mirato alla ricostruzione del manto vegetale o impiego di elementi di rivestimento in pietra locale sistemati "a secco", con giunti allargati per consentire l'impianto e la crescita di essenze vegetali autoctone.</p> <p>I muri di delimitazione della sede stradale non sono stati realizzati "a secco" né di altezza e spessore variabile a seconda della geometria e della sezione trasversale della strada.</p> <p>[Fonte: nota ARPA prot. n. 58623 del 05.10.2016, Rapporto Ambientale VAS dell'area PIP, All.3 alla nota Comune prot. n. 36676/2016]</p>
<p><b>Le soluzioni naturalistiche</b></p> <p>L'uso della pietra locale è qui fortemente auspicato tanto per le sue forma cromatiche (macchie di bianco e di grigio che si alternano al verde e al marrone del suolo) e tanto per la sua plasticità costruttiva. Pertanto i rilevati a vista potranno essere mitigati con interventi con pietre a secco, sistemate ad opus incertum lungo la scarpata e frammista al verde arboreo/arbustivo naturale del luogo. Così pure si consiglia di costruire negli spazi vuoti relitti, ai margini dell'area industriale (cfr. All. 3: foto 30), delle vere e proprie "specchie" di pietra, d'altronde già presenti nel territorio circostante, che potranno favorire l'arricchimento di specie ruderali e la presenza di fauna (rettili e micromammiferi) che potrà diffondersi nella limitrofa zona SIC.</p> <p>Ancora una volta si ribadisce la necessità di procedere alla redazione di un progetto esecutivo degli interventi, onde evitare realizzazione di interventi "spontanei" non in linea con gli obiettivi di una reale mitigazione di impatto ambientale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Negativa</b></p> <p>Nessuna azione e/o opera, come prescritta, finalizzata all'integrazione paesaggistica risulta essere stata compiuta/realizzata.</p> <p>[Fonte: nota ARPA prot. n. 58623 del 05.10.2016, Rapporto Ambientale VAS dell'area PIP, nota Comune prot. n. 36676/2016]</p>



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

**7.7 - INTERVENTI SUL PROGETTO**

Da un punto di vista progettuale, al fine di ridurre l'impatto ambientale evidenziato, occorrerebbero le seguenti misure.

Misure:	
Prescrizioni di cui alla D.D. 21/2003	Verifica Ottemperanza
A) Valutazione ex ante, da un punto di vista ambientale, degli insediamenti proposti, individuandone i fabbisogni idrici, gli scarichi in atmosfera e la produzione di rifiuti solidi; favorire l'insediamento di quelli a minor impatto, considerando l'attuale non definita disponibilità di acqua e la posizione di sopravento del sito rispetto all'abitato di Manfredonia;	<p><u>Negativa</u></p> <p>Dalla documentazione in atti non si ha evidenza delle valutazioni condotte in merito alla compatibilità ambientale e paesaggistica delle aziende insediate.</p> <p>Si rileva il rilascio di concessioni per attività il cui esercizio ha richiesto l'emungimento da falda per totali 150.000mc nel 2007 ( nonostante la prescrizione di cui al p.t 7.1.b della D.D. 21/2003, vedi T.T.M ultimato nel 2004/2005) o l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 nel 2012 (vedi BETON Costruzioni Srl, ultimato nel 2006 ed ampliato nel 2011).</p> <p>E' da evidenziare che nessuna opera è stata assoggetta a VincA.</p> <p>Si evidenzia inoltre che risulta essere stata realizzata viabilità non prevista nella documentazione progettuale oggetto della D.D. 21/2003. Ciò anche al fine delle considerazioni in merito alla Valutazione di Incidenza non espletata.</p> <p>[Fonte: nota Comune prot. n. 36676/2016, ortofoto satellitari Google Earth 30.08.2015]</p>
B) Intervenire su ciascun impianto e su ciascuna struttura (capannoni, piazzali, ecc.), progettando, caso per caso, interventi in linea con quanto precedentemente esposto (es. costruzione di muri a secco, uso di pietre locali per cordolature stradali, uso di particolari essenze vegetali autoctone, uso di particolari illuminatori, ecc.). Tale progettazione deve essere affidata con urgenza, in quanto gli interventi insediativi sono già in avanzata fase di esecuzione;	<p><u>Negativa</u></p> <p>Non è stata realizzata alcun intervento paesaggistico e naturalistico.</p> <p>[Fonte: nota ARPA prot. n. 58623 del 05.10.2016, Rapporto Ambientale VAS dell'area PIP]</p>
C) Ripristino dei luoghi, laddove possibile, che sono stati abusivamente deturpati dall'attività antropica, pur non essendo funzionali al progetto (es. sito del frantoio di inerti; cfr. All. 3: foto 21, 22).	<p><u>Negativa</u></p> <p>Non è stata realizzato alcun intervento finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi abusivamente deturpati.</p> <p>[Fonte: Rapporto Ambientale VAS dell'area PIP]</p>



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

### **CONSIDERAZIONI OBBLIGO VINCA**

Con riferimento a quanto asserito dal Comune di Manfredonia già con nota sottoscritta dal Dirigente del Settimo Settore - Urbanistica ed Edilizia della Città di Manfredonia, priva di protocollo, trasmessa a mezzo pec del 21.01.2016 e ribadito con nota prot. n.36676 del 03.10.2016, si evidenzia quanto segue.

Premesso che:

- con Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 2 Aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici(79/409/CEE), sono state definite le misure necessarie per garantire la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. A tal fine gli Stati Membri devono adottare tutte le misure utili a preservare, mantenere o ristabilire biotipi ed habitat;
- con Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE), sono state definite misure di salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Per il raggiungimento di tale obiettivo la Direttiva stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati;
- L'art.6 della Direttiva 92/43/CEE dispone quanto segue:
  - "1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.
  2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
  3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
  4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."
- Con D.P.R. n. 357 del D.P.R. 08 settembre 1997 è stato approvato il regolamento finalizzato a disciplinare le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat".
- L'art.5 del D.P.R. n. 357/1997 dispone quanto segue:
  - "1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle Regioni o alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
3. I proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, nel caso in cui tali progetti si riferiscono ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, presentano all'autorità competente allo svolgimento di tale procedura una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
4. La relazione di cui ai commi 2 e 3 deve fare riferimento ai contenuti di cui all'allegato G al presente regolamento.
5. Nel caso in cui i progetti si riferiscono ad interventi ai quali si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi della vigente normativa in materia.
6. Le autorità di cui ai commi 2 e 3 effettuano la valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza comunitaria, entro novanta giorni dal ricevimento della relazione di cui ai commi 2 e 3, accertando che non ne pregiudicano l'integrità, tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani e progetti, e qualora ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette, sentito l'ente di gestione dell'area. ... (omissis)...
7. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o del progetto acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione del piano o del progetto.
8. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente per le finalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
9. Qualora nei siti ricadono tipi di habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."
- Con D.P.R. n. 120 del 02 marzo 2003 (G.U. n. 124 del 30.05.2003) "Reg. recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/97 del 08.09.1997 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" è stato modificato - tra l'altro - l'art.5 del DPR 357/97:
1. "Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico."

Rilevato che la compensazione effettuata, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Habitat, con il destino di 500 ha di terreno a rinaturalizzazione, non ha comportato l'esclusione delle aree industriali in oggetto dalla perimetrazioni oggetto di tutela ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Considerato che:

- Le aree DI/46 e PIP ricadono interamente nel SIC/ZPS "Valloni e steppe pedegarganiche (IT9110008)" nonché nella ZPS "Promontorio del Gargano" (IT110039) con presenza degli habitat.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ , QUALITÀ URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO VIA, VINCA**

- Le aree DI/46 e PIP ricadono interamente nella perimetrazione IBA 203 "*Promontorio del Gargano e Zone Umide della capitanata*".

Pertanto, ai sensi delle disposizioni e finalità di cui alla Direttive Europee, la normativa in materia VinCA avrebbe dovuto e deve/dovrà trovare piena applicazione al fine di valutare *preliminarmente* impatti ed interferenze che i singoli interventi, per loro peculiarità e specificità tecnologiche, costruttive e di funzionamento, avrebbero potuto indurre/inducono/indurranno sulla fauna ed avifauna oggetto di tutela.

**Fuzionario**

ing. L. Tomese



ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0088/0038 - Protocollo 0058623 - 88 - del 05/10/2016 - SDFG, STFG



ARPA PUGLIA  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente

Sede legale  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P.IVA. 05830420724

ALL. 2

**Dipartimento Provinciale di Foggia**  
Via Giuseppe Rosati, 139 71100 FOGGIA  
Tel 0881 316200 Fax 0881 665886  
[dap.fg@arpa.puglia.it](mailto:dap.fg@arpa.puglia.it)



REGIONE PUGLIA  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Servizio VIA VINCA  
Via delle Magnolie n. 6 ZI  
70026 Modugno

[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto: IDVIA\_193 – Manfredonia (FG). Zona PIP sita a Nord della SS 89. Controlli di cui all'art. 29 co. 2 del D.Lgs. 152/2006. Riscontro nota AOO089/20.09.2016 n. 10661.**

In allegato si trasmette la relazione predisposta da questo Dipartimento in riferimento alla procedura in oggetto.

Distinti Saluti.

Il Direttore del Servizio Territoriale a.i.  
ing. Giuseppe Gravina

Il Direttore del D.A.P. f.f.  
dott.ssa Rosalia Petruzzelli

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0088/0038 - Protocollo 0058623 - 88 - del 05/10/2016 - SDFG, STFG



ARPA PUGLIA  
 Agenzia regionale per la prevenzione  
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale  
 Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia  
 Via Giuseppe Rosati, 139 71100 FOGGIA  
 Tel 0881 316200 Fax 0881 665886  
[dap.fg@arpa.puglia.it](mailto:dap.fg@arpa.puglia.it)



Foggia, 03.10.2016

**Oggetto: IDVIA\_193 – Manfredonia (FG). Zona PIP sita a Nord della SS 89. Controlli di cui all'art. 29 co. 2 del D.Lgs. 152/2006. Riscontro nota AOO089/20.09.2016 n. 10661.**

Con riferimento a quanto specificato in oggetto, con la presente si intende dare riscontro alla richiesta formulata dalla Regione Puglia con nota n. AOO089/20.09.2016 n. 10661 ed acquisita al protocollo ARPA n. 55349 del 21.09.2016 che per chiarezza di seguito si riporta: *“la Sezione Ecologia della Regione Puglia ha richiesto ... ad ARPA, ove possibile, di effettuare un sopralluogo mirato ad accertare lo stato dei luoghi e lo stato delle matrici ambientali e di fornire il relativo report corredato da esautive acquisizioni fotografiche”*.

In data 03.10.2016 è stato effettuato un sopralluogo da parte di personale afferente al Dipartimento Provinciale di Foggia, ovvero:

- ing. Giuseppe Gravina – Direttore del Servizio Territoriale ad interim
- ing. Domenico De Palma – Collaboratore Tecnico Professionale Esperto.

#### 1. Descrizione dello stato dei luoghi

La zona industriale presenta una viabilità che permette di raggiungere gli insediamenti produttivi situati nell'area. Tale viabilità risulta dotata di rete di illuminazione pubblica, rete di drenaggio delle acque piovane, rete di drenaggio dei reflui. Solo alcune arterie risultano alberate, la maggior parte della viabilità risulta priva di vegetazione. Lo stato di manutenzione della viabilità risulta nel complesso sufficiente, si è riusciti a percorrere la viabilità con un'auto aziendale senza problemi. Molti lotti della zona industriale risultano liberi e sui rispettivi suoli vi è terreno incolto. Dei lotti occupati dalle attività industriali molti risultano in stato di abbandono. Le attività industriali presenti risultano variegata: si va da attività industriali del settore di trasformazione delle materie plastiche, alla produzione di prefabbricati in c.a., alla commercializzazione di prodotti o a produzioni artigianali come ad esempio la produzione di lattoneria, ad impianti di trattamento rifiuti, ad attività ricettive, etc. Su alcune aree libere è stato possibile riscontrare la presenza di cumuli, presumibilmente costituiti da terre e rocce da scavo ed in qualche situazione puntuale sono presenti dei modesti accumuli di rifiuti all'interno delle aree recintate. Le recinzioni degli insediamenti industriali risultano costituite per lo più da muretti in c.a. e da sovrastanti grigliati metallici tipo orso-grill. Non sono presenti muretti a secco, piantumazioni di essenze arboree o particolari soluzioni mitigative sotto l'aspetto visivo. Da quanto è stato possibile verificare non è presente un impianto consortile per il trattamento delle acque meteoriche né per il trattamento dei reflui industriali. Le acque meteoriche sono coltate in un pozzetto posto nella zona più bassa della zona industriale sito nella parte Est, nelle vicinanze della società ASE e scaricate in un fosso.

#### 2. Stato delle matrici ambientali

La qualificazione dello stato delle matrici ambientali e la quantificazione dell'eventuale grado di compromissione delle stesse premette una attività di tipo strumentale che, in genere, consta di prelievo di campioni e relativa analisi in laboratorio ovvero di monitoraggi effettuati mediante strumentazioni/centraline dedicate allo scopo. Nel caso specifico non si è proceduto a nessuna analisi

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0088/0038 - Protocollo 0058623 - 88 - del 05/10/2016 - SDFG, STFG



ARPA PUGLIA  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente

Sede legale  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P.IVA. 05830420724

**Dipartimento Provinciale di Foggia**  
Via Giuseppe Rosati, 139 71100 FOGGIA  
Tel 0881 316200 Fax 0881 665886  
[dap.fg@arpa.puglia.it](mailto:dap.fg@arpa.puglia.it)



LAB N° 1119

strumentale. Durante il sopralluogo, comunque, non si è avuta percezione di particolari molestie olfattive o di un elevato livello emissivo in termini di rumore percepito (a parte quello di fondo derivante dal traffico veicolare della SS 89). Per quanto concerne le acque di pioggia non trattate e scaricate è presumibile che lo strato superficiale del terreno ove avviene lo scarico possa essere potenzialmente contaminato. Tuttavia, vi è da considerare che le acque incidenti sulle superfici scolanti effettuano una diluizione sulle acque eventualmente contaminate di prima pioggia a causa dello scarso sviluppo della zona industriale e del conseguente basso numero di mezzi che transitano sulle strade di pertinenza dell'area. Sullo stato di qualità delle acque di falda non è possibile fornire riscontri.

### 3. Report fotografico

Si allega report fotografico effettuato in sede di sopralluogo.

### 4. Conclusioni

L'attività svolta rappresenta una prima ricognizione atta a dare un quadro generale della situazione di fatto relativa all'area PIP sita a nord della SS 89. Tuttavia, come sopra esposto, sono state riscontrate delle criticità che sostanziano inottemperanza ad alcune prescrizioni di cui alla DD n. 21 del.04.02.2003 del Settore Ecologia della Regione Puglia (assenza di impianti per trattamento acque, assenza di mitigazione degli impatti sulla componente paesaggio e sulle condizioni visuali e percettive). Per una disamina più approfondita riguardo la situazione ambientale ed autorizzativa dei singoli insediamenti industriali si rinvia a quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Il Direttore del Servizio Territoriale  
ing. Giuseppe Gravina

Gruppo di lavoro:


ing. Domenico De Palma  
ing. Giuseppe Gravina


Allegati:


- Report fotografico


**IDVIA\_193 – Manfredonia (FG). Zona PIP sita a Nord della SS 89. Controlli di cui all'art. 29 co. 2 del D.Lgs. 152/2006.  
Riscontro nota AOO089/20.09.2016 n. 10661.**


**REPORT FOTOGRAFICO  
- ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI SOPRALLUOGO DEL 03.10.2016 -**






























































CITTA' DI MANFREDONIA  
SETTORE 7° - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

AL. 3

Prot. n. 36676 del 03. 10.2016

**Regione Puglia**

- Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA, VINCA  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**E, p.c. Regione Puglia**

- Sezione Regionale di Vigilanza  
[assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it)
- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio  
[dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it)

**Provincia di Foggia**

- [poliziaprovinciale@cert.provincia.foggia.it](mailto:poliziaprovinciale@cert.provincia.foggia.it)

**ARPA Puglia – Direzione Generale**

- [dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)
- [dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**ARPA Puglia – DAP Foggia**

- [dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**Corpo Forestale dello Stato**

- [cp.foggia@pec.corpoforestale.it](mailto:cp.foggia@pec.corpoforestale.it)

**Procura della Repubblica**

- [prot.procura.foggia@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.foggia@giustiziacert.it)

**Oggetto:** *P.I.P.\_Piano per gli Insediamenti Produttivi\_Art. 27 Legge 865/71. Accertamento delle dichiarazioni inerenti l'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla D.D. 21/2003. Sollecito prot. A00089 del 20.09.2016 n.10661. Trasmissione documentazione conclusiva.*

In relazione all'oggetto, nel trasmettere l'ulteriore e conclusiva documentazione richiesta da codesta Sezione, si ritiene necessario ripercorrere l'attività tecnico-amministrativa sviluppatasi. In particolare, si ritiene di richiamare i principali atti e/o note che hanno interessato il procedimento in oggetto e riferire considerazioni in ordine alle valutazioni ambientali connesse ai titoli edilizi rilasciati.

Tanto al fine di rendere elementi utili nell'ambito delle determinazioni che codesta Autorità vorrà assumere in ordine al procedimento ex art.29 del d.lgs.152/06.



CITTA' DI MANFREDONIA  
SETTORE 7° - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Si elencano, di seguito, provvedimenti e note ai quali ci si riferisce, comprensive di alcuni elementi ritenuti di interesse dalla scrivente Amministrazione.

- **Con determinazione dirigenziale del settore ecologia regione Puglia n.21 del 04.02.2003**, è stato espresso *"parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e si ritiene l'intervento escluso dalla applicazione delle procedure di VIA"*, relativamente all'attrezzamento dell'area industriale a nord della S.S.89 (D3E – ex DI46 e zone PIP).

La complessa vicenda del procedimento è ampiamente articolata nelle premesse e nella determinazione conclusiva che, tra le altre cose, fa espresso riferimento all'at.5, comma 9 del DPR 357/97 che così cita *"Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13"*.

Da quanto sopra riportato, a titolo meramente esemplificativo, appare pacifico, dunque, che l'attrezzamento dell'intera area sia stato valutato sotto il profilo dell'incidenza ambientale e considerato assentibile, sia in quanto gli interventi erano orientati al superamento *"di una rilevante crisi socio – economica occupazionale dell'area di Manfredonia"* sia in quanto *"la dimensione dell'habitat e dell'habitat di specie sottratti, rispetto alla dimensione complessiva del pSIC-ZPS IT9110008 "Valloni e steppe Pedegarganiche", è limitata ed inoltre la sua posizione marginale rispetto all'intero sito non va ad interrompere la continuità ambientale di aree naturali o di possibile rinaturalizzazione"*.

Infine è da evidenziare che nel provvedimento è specificato che *"resta fermo l'eventuale assoggettamento alla procedura regionale di valutazione di impatto ambientale per gli insediamenti industriali la cui tipologia progettuale è ricompresa negli allegati A e B della l.r. n.11/2001 ovvero alla corrispondente procedura nazionale, ove prescritta"*, mentre nulla si dice in riferimento alla necessità di sottoporre gli interventi singoli a procedura di VINCA.

- **Con nota prot. n.7623 del 29.05.15** il Servizio Ecologia ha avviato un procedimento di accertamento delle dichiarazioni, rese dal Comune, inerenti l'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla d.d. n.21/03, assegnando al Comune il termine di 60 giorni per provvedere a fornire le informazioni richieste.

Tale nota trae spunto da quanto dichiarato dal Comune di Manfredonia in sede di procedimento VAS per l'approvazione della variante al PIP. In particolare, in tale documento, il Comune riferisce, sua sponte, circa lo stato di ottemperanza parziale alle prescrizioni di cui alla d.d. 21/03 della Regione Puglia. In tale documento il Comune si impegna a definire un percorso per dare piena attuazione alle prescrizioni suddette atteso, peraltro, che la determina regionale non fissava un termine entro cui provvedere alla totalità degli adempimenti.

- **Con nota prot. n.11951 del 07.09.15** il Servizio Ecologia ha sollecitato il Comune a riscontrare quanto già richiesto, assegnando il termine di 30 giorni, decorsi i quali avrebbe provveduto ad attivare autonomamente ogni forma di accertamento dei fatti.



CITTA' DI MANFREDONIA  
SETTORE 7° - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

- **Con nota prot. n.33499 del 25.09.15** il Comune di Manfredonia ha rappresentato la difficoltà a reperire informazioni relative a titoli edilizi risalenti ad oltre 15 anni prima, impegnandosi a trasmettere quanto richiesto appena possibile.
- **Con nota prot. n.16373 del 02.12.15** il Servizio Ecologia sollecitava nuovamente il Comune, assegnando ulteriori 30 giorni, decorsi i quali *"provvederà d'Ufficio ad attivare ogni utile azione volta all'applicazione dei disposti di cui all'art.29 del D.Lgs. 152/06"*.
- **Con nota trasmessa via PEC del 21.12.16** il Comune di Manfredonia ha provveduto a:
  - trasmettere una scheda riepilogativa per ciascun lotto, relativa ai comparti I1 e I10, contenente informazioni utili a restituire un quadro conoscitivo delle principali questioni ambientali (approvvigionamento idrico, depurazione, autorizzazioni, ecc.);
  - trasmettere una tabella aggiornata (rapporto ambientale, capitolo 9) sullo stato di attuazione delle misure di mitigazione di cui alla d.d. 21/03;
  - fare un excursus normativo concludendo per la non assoggettabilità degli interventi in oggetto alla normativa sulla VINCA.
- **Con nota prot. n.763 del 22.01.16** il Servizio Ecologia, nel ritenere limitate e quindi insufficienti le informazioni trasmesse dal Comune, in quanto riferite ai soli comparti I1 e I10, e non condividendo quanto riferito dal Comune in relazione alla VINCA, ha invitato le autorità di controllo a porre in essere le necessarie azioni finalizzate a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla d.d.21/03, riservandosi di dar seguito alle disposizioni dell'art. 29 del d.lgs.152/06 all'esito della trasmissione delle risultanze delle azioni svolte.
- **Con note prot. n.9009 del 11.02.16 e prot. n.20269 del 01.04.16** ARPA Puglia ha manifestato la propria impossibilità ad eseguire gli accertamenti richiesti.
- **Con nota prot. n.12078 del 06.04.16** il Comune di Manfredonia si è impegnato a completare la ricognizione già avviata nel termine di 60 giorni.
- **Con nota prot. n.4664 del 13.04.16** il Servizio Ecologia ha concesso al Comune i tempi richiesti per completare ed ha richiesto, contestualmente, ad ARPA Puglia di fornire una rappresentazione dello stato dei luoghi e dell'eventuale compromissione di matrici ambientali a seguito della realizzazione della zona PIP.
- **Con nota prot. n.10661 del 20.09.16** il Servizio Ecologia, in considerazione del mancato riscontro da parte delle autorità di vigilanza e di ARPA, nonché del mancato rispetto dei tempi da parte del Comune di Manfredonia, ha rappresentato l'impossibilità ad ottemperare a quanto di propria competenza, sollevandosi da ogni possibile responsabilità derivante da tale situazione.

Alla luce di quanto sopra sinteticamente riferito, la scrivente Amministrazione ritiene utile proporre alcune riflessioni, di seguito riportate, fornendo, al contempo, elementi di novità in ordine all'ottemperanza alle prescrizioni VIA rilasciate con d.d. 21/2003.

- **Valutazione di Incidenza Ambientale:** alla luce della ricostruzione sopra riportata, si ritiene che l'attrezzamento dell'intera area industriale a nord della S.S.89 (D3E – ex DI46 e zone PIP) sia stata oggetto di valutazione di incidenza ex DPR 357/97, conclusasi con esito favorevole (cfr. d.d. n.21/03 della Regione Puglia). Conseguentemente gli impatti sull'habitat connessi alla sottrazione di suolo o



CITTA' DI MANFREDONIA  
SETTORE 7° - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

alla protezione delle specie faunistiche dovuti alla realizzazione dei singoli stabilimenti sono stati già oggetto di valutazione nell'ambito della suddetta procedura. In tal senso i titoli edilizi connessi sono privi di un esplicito riferimento alla VINCA, avendo ritenuto assolto, per quanto detto sopra, tale adempimento.

- **Approvvigionamento idrico:** alcuni stabilimenti sono serviti da pozzi di emungimento, autorizzati dalla Regione Puglia – Assessorato alle OO.PP. – Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia, ad uso igienico-sanitario, antincendio e per l'irrigazione del verde. In fase di attrezzamento dell'area industriale, funzionale al superamento della grave crisi economica ed occupazionale (come detto nella premessa della d.d. 21/03), l'unica modalità individuata per il tempestivo avvio degli stabilimenti è stata, dunque, quella di utilizzare i pozzi, appunto. V'è da specificare, tuttavia, che, allo stato, molte aziende risultano inattive, come documentato dalle schede di sintesi allegate, e, pertanto, l'emungimento dai pozzi risulta notevolmente inferiore a quello originario. A ciò si aggiunga che, negli anni, il Comune ha lavorato ad una valida alternativa all'emungimento dei pozzi, consistente nell'utilizzo di una apposita rete di distribuzione irrigua – industriale. In tal senso, con delibera di Giunta Comunale n. 160 del 2014, il Comune di Manfredonia ha autorizzato l'Azienda "SOMACIS S.p.A.", ubicata nel Comparto industriale n.9 dell'Insula DI 46, ubicata a monte del PIP, ad eseguire opere di allaccio alla rete idrica industriale del P.I.P. e della DI 46 e di quelle necessarie per realizzare uno stacco sulla dorsale di alimentazione della rete DN 800 della SYNDIAL (proprietaria della rete) che attraversa il P.I.P.. A seguito dell'ottenimento di tale autorizzazione, in data 4 settembre 2014, è stata rilasciato a favore di SOMACIS il Permesso di Costruire per realizzare dette opere. Allo stato i lavori risultano ultimati e sono in essere i provvedimenti per la presa in consegna da parte del comune di dette opere in modo da consentire agli altri operatori di potersi allacciare alla rete in modo da dismettere i pozzi. Si ritiene di poter replicare tale positiva esperienza riducendo e/o eliminando completamente il prelievo da pozzi di emungimento.
- **Presenza di habitat e specie nell'area PIP di Manfredonia:** Con deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 05.05.16 è stato deliberato di aggiornare il quadro conoscitivo della presenza di habitat e specie nell'area PIP. In tal senso, in data 28 luglio 2016, rep. n.10006, è stato affidato al dott. Forestale Paolo RIGONI, l'incarico per eseguire l'accertamento tecnico di campo finalizzato ad aggiornare il quadro conoscitivo delle presenze di habitat e specie nell'area industriale P.I.P. – D3E (Ex DI 46) e D4E (Ex DI 49). L'attività è in corso e si prevede il completamento entro la fine del corrente anno 2016.
- **Depuratore agglomerato industriale PIP e D3E:** con provvedimento n.2486 del 03.11.15 la Provincia di Foggia ha autorizzato, ai sensi dell'art.124 del d.lgs.152/06, la ditta ASE allo scarico sul suolo delle acque reflue rivenienti dall'impianto depurativo a servizio degli opifici ubicati all'interno dell'agglomerato industriale del Comune di Manfredonia – Area PIP e D3E. Sulla scorta di tale provvedimento, ASE sta provvedendo alla definizione dei necessari interventi di manutenzione e potenziamento del depuratore. Il provvedimento sopra citato viene allegato alla presente nota per farne parte integrante e sostanziale.
- **Tempi di consegna della documentazione da parte del Comune di Manfredonia:** in relazione a tale aspetto si è già avuto modo di argomentare in ordine alla oggettiva difficoltà a reperire tutte le informazioni richieste in quanto riferite a titoli edilizi risalenti ad oltre 15 anni fa. A ciò si devono aggiungere 2 elementi: la coincidenza con il periodo estivo che ha reso oggettivamente più complicata la ricerca; la circostanza che il funzionario comunale incaricato della ricerca è stato assente dal lavoro per gravi motivi di salute dal 25.06.16 al 28.08.16 e non è stato possibile



CITTA' DI MANFREDONIA  
SETTORE 7° - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

sostituire tale risorsa umana sia per l'immediatezza delle condizioni che hanno determinato l'assenza, sia per la complessità a trasferire un'attività così laboriosa e dispendiosa.

Fatta questa sintetica premessa, ritenuta indispensabile per il corretto inquadramento delle questioni, si trasmette, a completamento della documentazione inviata il 21.01.2016, la seguente ulteriore documentazione:

- 1- Schede informative dei comparti industriali I2 – I9 e di quelle relative al comparto artigianale, contenente le informazioni relative alle modalità di approvvigionamento idrico, depurazione acque, autorizzazioni e quanto altro utile ad approfondire lo stato conoscitivo di ogni singolo intervento edilizio realizzato rispetto al contesto esistente sullo stato delle urbanizzazioni e infrastrutture;
- 2- Serie di foto con allegato elaborato grafico che indica il punto di presa della foto. L'elaborato contiene anche gli opifici industriali provvisti di autorizzazione all'estrazione di acqua per uso igienico sanitario, antincendio e di irrigazione del verde privato;
- 3- CD contenente le foto di cui al precedente punto 2).

Con tali integrazioni si confida di aver compiutamente assolto alle richieste di codesta Sezione e si resta in attesa delle determinazioni che codesta Autorità vorrà assumere in relazione all'art.29 del d.lgs.152/06.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. Antonello ANTONICELLI)

**Allegati:**

1. Schede informative dei comparti industriali da I2 a I9
2. Serie di foto con allegato elaborato grafico che indica il punto di presa della foto
3. CD contenente le foto
4. Determinazione dirigenziale n.2486 del 03.11.15 della Provincia di Foggia di autorizzazione allo scarico dei reflui depurati;
5. Convenzione di incarico tra il Comune di Manfredonia ed il dr. Rigoni per l'accertamento tecnico di campo finalizzato ad aggiornare il quadro conoscitivo delle presenze di habitat e specie nell'area PIP.